



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Dott.ssa Virginia MAISANO | - Presidente- |
| 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO | - Consigliere relatore- |
| 3) Dott.ssa Rosa I. VULPIO | - Giudice Ausiliario |

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 615 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2014, avverso la sentenza n. 2876/2014(RG 10118/2011) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di contratti a termine, promossa da:

ZONILE Amedeo

rappr. e dif. dall' avv. E. ZILIO

- Appellante -

contro

A.M.A.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

Rappr. e difesa dagli avv.ti R. BARBERIO, L. BARBERIO, M. BARBERIO

-Appellata-

OGGETTO: "Nullità del termine e Conversione del contratto"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in appello depositato in data 7/10/2014 Zonile Amedeo ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di accertamento di nullità del termine apposto rispettivamente ai contratti di lavoro a termine intercorsi con la convenuta dal 23/6/2000 al 15/9/2000, dal 16/6/2003 al 15/9/2003, dal 3/1/2004 al 2/7/2004, dal 16/7/2004 al 30/6/2005 e conversione in contratto a tempo indeterminato. Ha assunto, infatti, l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, avendo il giudice ritenuto inapplicabile la disciplina



privatistica della legge 368/2001 in materia di contratti a termine, stante la natura di azienda municipalizzata interamente partecipata dal Comune dell'Amat, in contrasto con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che escludono che le aziende trasformate in società per azioni potessero soggiacere alla disciplina di cui all'art 5, 15 e 17 comma DL 702/78 conv. In L 3/79, prima dell'intervento della legge 133/08(di conversione DL 112/08 art 18), non applicabile *ratione temporis* ai contratti in esame.

Ha assunto poi l'omessa pronuncia in ordine alla legittimità dei contratti a termine stipulati, quantomeno ai fini risarcitori.

Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.

L'appellata costituendosi si è riportata alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone il rigetto..

L'appello è infondato. Il giudice di primo grado ha escluso la fondatezza delle domande proposte dal ricorrente ritenendo non ammissibile, sul piano astratto e giuridico, una conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e, ritenendo non configurabile il danno domandato, in mancanza di allegazione e prova dello stesso.

Le considerazioni svolte in primo grado devono essere confermate. In materia la Cassazione in una recente sentenza ha sostenuto che *"Il D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5, commi 15 e 17, convertito, con modificazioni, nella L. 8 gennaio 1979, n. 3 - il quale stabilisce (fra l'altro) che l'assunzione di personale straordinario da parte di Comuni, Province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, e commina, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo - contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del successivo D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito dalla L. 7 luglio 1980, n. 299) che, regolando in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte degli enti predetti, esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della L. 18 aprile 1962, n. 230, con la conseguenza, in particolare, che tali assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, essendo per questi richiesto un concorso o una prova pubblica selettiva, salva restando, peraltro, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126 cod. civ. sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Nè tale disciplina speciale viola alcun precetto costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dagli enti pubblici suddetti (economici e non), rispetto a*



quelli assunti da privati e tutelati dalla L. n. 230 del 1962, in quanto il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, poiché le esigenze di risanamento della finanza locale concorrono con il principio di imparzialità, stante l'obbligo di assumere il personale a mezzo di pubblico concorso. La disciplina in questione non è neanche incompatibile con la nuova disciplina delle aziende municipalizzate di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 23, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero precluse né la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, né l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione di quanto previsto dall'art. 41 Cost., comma 3. Ne consegue che eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurre deroghe ai limiti posti dal citato D.L. n. 702 del 1978, art. 5, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa (Cass. n. 13528/02; Cass. n. 8229/03; Cass. ord. n. 6699/03; Cass. n. 2765/05). Ne consegue ancora che la pur accertata natura di e.p.e. dell'A.T.P., in quanto azienda comunque connessa con l'ente locale ed assoggettata al controllo ed al finanziamento pubblico locale, non è estranea alla disciplina di cui al D.L. 10 novembre 1978, n. 702, giusta del resto i principi più volte enunciati da questa Corte in materia di società "in house" che, costituite da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci; che statutariamente esplichino la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, non ha effetti in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro applicabile (Cass. n. 27513/13; cfr. Cass. sez. un. n. 26936/13; Cass. sez. un. n. 26283/13)¹

Insomma il mutamento della veste giuridica dell'azienda municipalizzata da ente pubblico economico a società per azioni, ferma restando immutata la proprietà pubblica, il controllo dell'ente pubblico e soprattutto l'incidenza sulle finanze pubbliche della società, non fa venir meno l'esigenza posta alla base della suddetta previsione normativa, ossia di selezione concorsuale per l'assunzione e comunque di stabilire rigorose forme di controllo nell'assunzione di personale.

Tale ineludibile esigenza è stata posta alla base dell'art 18 L 113/08 come successivamente integrata e modificata, tanto che la stessa Cassazione è tornata sull'argomento sostenendo, in continuità all'orientamento sopra esposto, che "*Questa Corte (Cass. 6818/2018, 3621/2018) ha già osservato che, con la disposizione in commento il legislatore, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001, ha inteso*

¹ Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 18/06/2014



estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono. Le sentenze innanzi richiamate hanno evidenziato che la norma recepisce i principi affermati dalla Corte Costituzionale già a partire dalla sentenza n. 466/1993, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che il solo mutamento della veste giuridica dell'ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche "connotati sostanziali, tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica" ed ha anche osservato che la giurisprudenza costituzionale distingue la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale (Corte Cost. nn. 29/2006, 209/2015). Va, quindi, esclusa la portata innovativa dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 che, nel prevedere espressamente la nullità dei contratti stipulati in violazione delle procedure di reclutamento, ha solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi sopra richiamati in tema di nullità virtuali.⁵² Al riguardo, è utile evidenziare che sugli effetti del mancato rispetto degli obblighi imposti dall'art. 18 del d.l. n. 112/2008 la giurisprudenza di merito aveva espresso orientamenti opposti, sicché la nuova normativa assume anche una valenza chiarificatrice della disciplina previgente (sulla possibilità che la norma sopravvenuta, seppure non di interpretazione autentica, possa non essere innovativa cfr. in motivazione Cass. S.U. n. 18353/2014 e Cass. n. 20327/2016). Una volta affermato che per le società a totale partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio secondo cui anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità.. Diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte Costituzionale, di non limitare l'attuazione dei precetti dettati dall'art. 97 Cost. ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale"².

Ebbene a prescindere dunque dalla forma giuridica adottata, anche l'Amat in quanto società in house, a totale partecipazione pubblica (sicuramente all'epoca dei fatti), totalmente a carico della finanza locale, doveva osservare delle procedure concorsuali per le assunzioni, in armonia con quanto previsto dall'art 35 d.lvo 165/2001 per gli enti pubblici, e non è possibile ipotizzare, in caso

² Cass sez L. sent. N. 3662/2019



di contratti temporanei illegittimi, la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. Tale conclusione va adottata a prescindere dal fatto che i contratti in esame siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore della legge del 2008, perché l'esigenza sottesa all'intervento legislativo era già presente, non potendosi trattare diversamente, per quanto detto e in armonia con i principi enucleati dalla Corte Costituzionale, nonchè per attuare il principio di buon andamento ed efficienza della Pa., situazioni tra loro assimilabili, sulla base di una forma iuris a cui non è corrisposto un mutamento sostanziale dell'ente sotteso.

Detto ciò, anche sul piano della domanda risarcitoria, il giudice ha correttamente argomentato sul fatto che l'art 32 L 183/2010 richiamato presuppone la declaratoria di illegittimità del termine e la conversione in contratto a tempo indeterminato, dovendo reintegrare la liquidazione dell'indennità prevista dalla stessa norma il periodo intercorso tra la fine del rapporto a termine e la reintegrazione. Né soccorrono le ultime aperture giurisprudenziali in materia di applicazione di detta norma come parametro di liquidazione forfettaria del danno in caso di illegittimità di un contratto a termine stipulato con un soggetto pubblico, nei cui confronti la conversione è preclusa dalla legge. Infatti ad eccezione dell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, in violazione dell'art 4 D.lvo 368/2001(per un tempo superiore a tre anni), nel qual caso la giurisprudenza della Suprema Corte, in attuazione delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, ha elaborato il concetto di danno comunitario presunto, liquidabile secondo i parametri di cui all'art 32, 5° comma L 183/2010, in tutti gli altri casi di accertata illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, il danno deve essere allegato e provato dal lavoratore.

Giova sottolineare, circostanza chiarita dalla stessa Suprema Corte, che *"la disciplina di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, considerata, con riferimento ai rapporti a termine instaurati con le pubbliche amministrazioni, nei confronti delle quali non è ammessa la conversione a tempo indeterminato del rapporto illegittimamente instaurato, come esclusivamente destinata ad agevolare l'onere probatorio del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine, si giustifica in relazione alla necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE e, concernendo quest'ultima la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine, non può logicamente trovare applicazione nell'ipotesi in cui, l'illegittimità concerna l'apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro"*³. Insomma il concetto di danno comunitario recepito dalla Suprema Corte si traduce nel cosiddetto danno da precarizzazione, ossia quel danno subito dal lavoratore che per un lungo periodo ha lavorato a termine perdendo altre chance di reperire un impiego stabile nonchè ha sofferto a causa di tale incertezza lavorativa. E ha anche una funzione punitiva e dissuasiva nei

³ Cass. Sez. 6 - L. *Ordinanza n. 19454 del 20/07/2018*



confronti della Pa che si è resa responsabile dell'abuso. Ma il riconoscimento di tale danno è limitato all'ipotesi dell'abuso, non potendo essere riconosciuto anche in tutti gli altri casi di illegittima apposizione del termine, ad esempio per mancanza della causa giustificativa ab origine o comunque alle altre violazioni commesse dalla Pa nella stipula del contratto a termine.

Ebbene, nel caso di specie, non si è verificato abuso nel ricorso al contratto a termine, inteso come illegittima reiterazione compiuta in violazione dell'art 4 D.lvo 368/2001, perché la durata complessiva del contratto a termine stipulato tra le parti, come prorogato più volte, non ha raggiunto i tre anni, che per le Sezioni Unite integrano il parametro temporale minimo per configurare l'abusiva reiterazione di contratti a termine.

Pertanto, anche ad ipotizzare l'illegittimità dell'apposizione del termine ad uno o più contratti intercorsi tra le parti, nessun danno potrebbe essere accordato al lavoratore in mancanza di qualsiasi allegazione e prova del danno subito.

La complessità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Taranto 13/11/2019

IL RELATORE

IL PRESIDENTE



Oggetto: Re: AMAT / ZONILE Amedeo - Corte di Appello di Taranto RG 615/2014

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 20/11/2019, 11:28

A: "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>, Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Allego copia della sentenza depositata in data odierna.

Cordiali saluti

Marco

Il giorno gio 14 nov 2019 alle ore 11:52 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:

Allego il dispositivo con cui la Corte ha rigettato l'appello proposto dal Zonile.

Le spese di lite sono state compensate.

Cordiali saluti

Marco

—Allegati:—

ZONILE Amedeo (sent. 472-2019).pdf

247 kB

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

entall

La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:

- 1) Dott.ssa Virginia MAISANO - Presidente-
- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
- 3) Dott.ssa Rosa I. VULPIO - Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 615 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2014, avverso la sentenza n. 2876/2014(RG 10118/2011) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di contratti a termine, promossa da:

ZONILE Amedeo

rappr. e dif. dall' avv. E. ZILIO

- Appellante -

contro

A.M.A.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

Rappr. e difesa dagli avv.ti R. BARBERIO, L. BARBERIO, M. BARBERIO

-Appellata-

OGGETTO: "Nullità del termine e Conversione del contratto"**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso in appello depositato in data 7/10/2014 Zonile Amedeo ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di accertamento di nullità del termine apposto rispettivamente ai contratti di lavoro a termine intercorsi con la convenuta dal 23/6/2000 al 15/9/2000, dal 16/6/2003 al 15/9/2003, dal 3/1/2004 al 2/7/2004, dal 16/7/2004 al 30/6/2005 e conversione in contratto a tempo indeterminato. Ha assunto, infatti, l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, avendo il giudice ritenuto inapplicabile la disciplina



privatistica della legge 368/2001 in materia di contratti a termine, stante la natura di azienda municipalizzata interamente partecipata dal Comune dell'Amat, in contrasto con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che escludono che le aziende trasformate in società per azioni potessero soggiacere alla disciplina di cui all'art 5, 15 e 17 comma DL 702/78 conv. In L. 3/79, prima dell'intervento della legge 133/08(di conversione DL 112/08 art 18), non applicabile *ratione temporis* ai contratti in esame.

Ha assunto poi l'omessa pronuncia in ordine alla legittimità dei contratti a termine stipulati, quantomeno ai fini risarcitori.

Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.

L'appellata costituendosi si è riportata alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone il rigetto..

L'appello è infondato. Il giudice di primo grado ha escluso la fondatezza delle domande proposte dal ricorrente ritenendo non ammissibile, sul piano astratto e giuridico, una conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e, ritenendo non configurabile il danno domandato, in mancanza di allegazione e prova dello stesso.

Le considerazioni svolte in primo grado devono essere confermate. In materia la Cassazione in una recente sentenza ha sostenuto che *"Il D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5, commi 15 e 17, convertito, con modificazioni, nella L. 8 gennaio 1979, n. 3 - il quale stabilisce (fra l'altro) che l'assunzione di personale straordinario da parte di Comuni, Province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, e commina, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo - contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del successivo D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito dalla L. 7 luglio 1980, n. 299) che, regolando in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte degli enti predetti, esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della L. 18 aprile 1962, n. 230, con la conseguenza, in particolare, che tali assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, essendo per questi richiesto un concorso o una prova pubblica selettiva, salva restando, peraltro, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126 cod. civ. sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Nè tale disciplina speciale viola alcun precetto costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dagli enti pubblici suddetti (economici e non), rispetto a*



quelli assunti da privati e tutelati dalla L. n. 230 del 1962, in quanto il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, poiché le esigenze di risanamento della finanza locale concorrono con il principio di imparzialità, stante l'obbligo di assumere il personale a mezzo di pubblico concorso. La disciplina in questione non è neanche incompatibile con la nuova disciplina delle aziende municipalizzate di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 23, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero precluse ne' la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, ne' l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione di quanto previsto dall'art. 41 Cost., comma 3. Ne consegue che eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurre deroghe ai limiti posti dal citato D.L. n. 702 del 1978, art. 5, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa (Cass. n. 13528/02; Cass. n. 8229/03; Cass. ord. n. 6699/03; Cass. n. 2765/05). Ne consegue ancora che la pur accertata natura di e.p.e. dell'A.T.P., in quanto azienda comunque connessa con l'ente locale ed assoggettata al controllo ed al finanziamento pubblico locale, non è estranea alla disciplina di cui al D.L. 10 novembre 1978, n. 702, giusta del resto i principi più volte enunciati da questa Corte in materia di società "in house" che, costituite da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci; che statutariamente esplichino la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, non ha effetti in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro applicabile (Cass. n. 27513/13; cfr. Cass. sez. un. n. 26936/13; Cass. sez. un. n. 26283/13)¹

Insomma il mutamento della veste giuridica dell'azienda municipalizzata da ente pubblico economico a società per azioni, ferma restando immutata la proprietà pubblica, il controllo dell'ente pubblico e soprattutto l'incidenza sulle finanze pubbliche della società, non fa venir meno l'esigenza posta alla base della suddetta previsione normativa, ossia di selezione concorsuale per l'assunzione e comunque di stabilire rigorose forme di controllo nell'assunzione di personale.

Tale ineludibile esigenza è stata posta alla base dell'art 18 L 113/08 come successivamente integrata e modificata, tanto che la stessa Cassazione è tornata sull'argomento sostenendo, in continuità all'orientamento sopra esposto, che "*Questa Corte (Cass. 6818/2018, 3621/2018) ha già osservato che, con la disposizione in commento il legislatore, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001, ha inteso*

¹ Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 18/06/2014



estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono. Le sentenze innanzi richiamate hanno evidenziato che la norma recepisce i principi affermati dalla Corte Costituzionale già a partire dalla sentenza n. 466/1993, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che il solo mutamento della veste giuridica dell'ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche "connotati sostanziali, tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica" ed ha anche osservato che la giurisprudenza costituzionale distingue la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale (Corte Cost. nn. 29/2006, 209/2015). Va, quindi, esclusa la portata innovativa dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n.175/2016 che, nel prevedere espressamente la nullità dei contratti stipulati in violazione delle procedure di reclutamento, ha solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi sopra richiamati in tema di nullità virtuali.⁵² Al riguardo, è utile evidenziare che sugli effetti del mancato rispetto degli obblighi imposti dall'art. 18 del d.l. n. 112/2008 la giurisprudenza di merito aveva espresso orientamenti opposti, sicché la nuova normativa assume anche una valenza chiarificatrice della disciplina previgente (sulla possibilità che la norma sopravvenuta, seppure non di interpretazione autentica, possa non essere innovativa cfr. in motivazione Cass. S.U. n.18353/2014 e Cass. n. 20327/2016). Una volta affermato che per le società a totale partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio secondo cui anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità.. Diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte Costituzionale, di non limitare l'attuazione dei precetti dettati dall'art. 97 Cost. ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale"².

Ebbene a prescindere dunque dalla forma giuridica adottata, anche l'Amat in quanto società in house, a totale partecipazione pubblica(sicuramente all'epoca dei fatti), totalmente a carico della finanza locale, doveva osservare delle procedure concorsuali per le assunzioni, in armonia con quanto previsto dall'art 35 d.lvo 165/2001 per gli enti pubblici, e non è possibile ipotizzare, in caso

² Cass sez L. sent. N. 3662/2019



di contratti temporanei illegittimi, la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. Tale conclusione va adottata a prescindere dal fatto che i contratti in esame siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore della legge del 2008, perché l'esigenza sottesa all'intervento legislativo era già presente, non potendosi trattare diversamente, per quanto detto e in armonia con i principi enucleati dalla Corte Costituzionale, nonché per attuare il principio di buon andamento ed efficienza della Pa., situazioni tra loro assimilabili, sulla base di una forma iuris a cui non è corrisposto un mutamento sostanziale dell'ente sotteso.

Detto ciò, anche sul piano della domanda risarcitoria, il giudice ha correttamente argomentato sul fatto che l'art 32 L 183/2010 richiamato presuppone la declaratoria di illegittimità del termine e la conversione in contratto a tempo indeterminato, dovendo reintegrare la liquidazione dell'indennità prevista dalla stessa norma il periodo intercorso tra la fine del rapporto a termine e la reintegrazione. Né soccorrono le ultime aperture giurisprudenziali in materia di applicazione di detta norma come parametro di liquidazione forfettaria del danno in caso di illegittimità di un contratto a termine stipulato con un soggetto pubblico, nei cui confronti la conversione è preclusa dalla legge. Infatti ad eccezione dell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, in violazione dell'art 4 D.lvo 368/2001(per un tempo superiore a tre anni), nel qual caso la giurisprudenza della Suprema Corte, in attuazione delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, ha elaborato il concetto di danno comunitario presunto, liquidabile secondo i parametri di cui all'art 32, 5° comma L 183/2010, in tutti gli altri casi di accertata illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, il danno deve essere allegato e provato dal lavoratore.

Giova sottolineare, circostanza chiarita dalla stessa Suprema Corte, che *"la disciplina di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, considerata, con riferimento ai rapporti a termine instaurati con le pubbliche amministrazioni, nei confronti delle quali non è ammessa la conversione a tempo indeterminato del rapporto illegittimamente instaurato, come esclusivamente destinata ad agevolare l'onere probatorio del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine, si giustifica in relazione alla necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE e, concernendo quest'ultima la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine, non può logicamente trovare applicazione nell'ipotesi in cui, l'illegittimità concerna l'apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro"*³. Insomma il concetto di danno comunitario recepito dalla Suprema Corte si traduce nel cosiddetto danno da precarizzazione, ossia quel danno subito dal lavoratore che per un lungo periodo ha lavorato a termine perdendo altre chance di reperire un impiego stabile nonché ha sofferto a causa di tale incertezza lavorativa. E ha anche una funzione punitiva e dissuasiva nei

³ Cass. Sez. 6 - L, *Ordinanza n. 19454 del 20/07/2018*



confronti della Pa che si è resa responsabile dell'abuso. Ma il riconoscimento di tale danno è limitato all'ipotesi dell'abuso, non potendo essere riconosciuto anche in tutti gli altri casi di illegittima apposizione del termine, ad esempio per mancanza della causa giustificativa ab origine o comunque alle altre violazioni commesse dalla Pa nella stipula del contratto a termine.

Ebbene, nel caso di specie, non si è verificato abuso nel ricorso al contratto a termine, inteso come illegittima reiterazione compiuta in violazione dell'art 4 D.lvo 368/2001, perché la durata complessiva del contratto a termine stipulato tra le parti, come prorogato più volte, non ha raggiunto i tre anni, che per le Sezioni Unite integrano il parametro temporale minimo per configurare l'abusiva reiterazione di contratti a termine.

Pertanto, anche ad ipotizzare l'illegittimità dell'apposizione del termine ad uno o più contratti intercorsi tra le parti, nessun danno potrebbe essere accordato al lavoratore in mancanza di qualsiasi allegazione e prova del danno subito.

La complessità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Taranto 13/11/2019

IL RELATORE

IL PRESIDENTE



Oggetto: Re: AMAT / ZONILE Amedeo - Corte di Appello di Taranto RG 615/2014

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 20/11/2019, 11:28

A: "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>, Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Allego copia della sentenza depositata in data odierna.

Cordiali saluti

Marco

Il giorno gio 14 nov 2019 alle ore 11:52 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:

Allego il dispositivo con cui la Corte ha rigettato l'appello proposto dal Zonile.

Le spese di lite sono state compensate.

Cordiali saluti

Marco

— Allegati: —

ZONILE Amedeo (sent. 472-2019).pdf

247 kB

615/14 RG
n. sent. 472/19
Cm. 1659/19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Dott.ssa Virginia MAISANO | - Presidente- |
| 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO | - Consigliere relatore- |
| 3) Dott.ssa Rosa I. VULPIO | - Giudice Ausiliario |

ha pronunciato il seguente

Dispositivo di Sentenza

nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 615 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2014, avverso la sentenza n. 2876/2014(RO 10118/2011) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di contratti a termine, promossa da:

ZONILE Amedeo

rappr. e dif. dall' avv. E. ZILIO

- Appellante -

contro

A.M.A.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

Rappr. e difesa dagli avv. R. BARBERIO, L. BARBERIO, M. BARBERIO

- Appellata -

Rigetta l'appello e, conferma la sentenza impugnata.
~~Spese compensate.~~

Taranto 13/11/2019

est. l. p.

Il Presidente

Qui

Oggetto: AMAT / ZONILE Amedeo - Corte di Appello di Taranto RG 615/2014

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 14/11/2019, 11:52

A: "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>, Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Allego il dispositivo con cui la Corte ha rigettato l'appello proposto dal Zonile.

Le spese di lite sono state compensate.

Cordiali saluti

Marco

— Allegati: —

ZONILE Amedeo (disp. 13.11.19).pdf

241 kB

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel: +39 099/7351536
fax: +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Marco Barberio
All'attenzione di:	Data: 10 aprile 2014
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / ZONILE Amedeo
numero di pagine (inclusa la presente): 1	Tribunale di Taranto (dott. De Palma) RG 10118/2011 dispositivo 9 aprile 2014

Si comunica che con dispositivo del 09.04.14 il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto da Zonile Amedeo con compensazione delle spese di lite.

In attesa di trasmettere il testo integrale della sentenza, invio i migliori saluti.

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

8777
10 APR. 2014

del

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio della
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute

Persons prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 - 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

ProL n.

22107

del

11 NOV. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativa	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Amministr. Gen. PRR, SINISTRA	☒
RAG	Ufficio Ragione	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Copia
1529

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI LECCE

- Sezione Distaccata Di Taranto -

Sezione Lavoro

RICORSO IN APPELLO EX ART. 434 C.P.

come novellato dalla L. n. 134/2012

In favore del sig. ZONILE Amedeo, nato a Taranto il 7.7.1952, ed ivi residente alla via Capotagliata n. 13 (C.F. ZNLMDA52L07L049C), elettivamente domiciliato in Taranto, presso lo studio dell'Avv. Everardo J. ZILIO (C.F. ZLIVRD71S01L049W;), sito alla Via Minniti n. 64 che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni processuali all'indirizzo PEC avv.everardozilio@pec.it o al FAX n. 0997329959;

- APPELLANTE

CONTRO

A.M.A.T.s.p.a. (c.f. 00146330733), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via C. Battisti, n. 657, elettivamente domiciliata in Taranto alla Corso Italia, presso lo studio legale dell'Avv. Roberto Barberio, che la rappresenta e difende;

- APPELLATO

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 2876/2014, emessa dal Tribunale di Taranto - sez. lavoro, G.U.L., dott. Giovanni DE PALMA, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 9.4.2014, mai notificata ed esattamente:

- nella parte in cui alle pagg. 3 e 4 si legge testualmente: "... assorbente rilievo; ai fini della decisione della presente controversia, assumono le eccezioni formulate dalla parte resistente in relazione al divieto di assunzione a tempo indeterminato, mediante conversione di contratti a termine, da parte di azienda municipalizzata (come nel caso di Amat S.p.a., società partecipata e controllata dal Comune di Taranto). Per quanto concerne l'individuazione dei principi di diritto succitata questione, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento ermeneutico

PROCURA ALLE LITI
Il sottoscritto, ZONILE Amedeo, nato a Taranto il 7.7.1952 (c.f. ZNLMDA52L07L049C), ivi residente in Taranto alla via Capo Tagliata, 13, delega l'avvocato Everardo J. ZILIO, del foro di Taranto, a rappresentarlo e difenderlo, nella presente fase di giudizio e, quindi, anche in quella di impugnazione, esecuzione, nonché in ogni altro giudizio ad esso conseguente. Conferisce ogni più ampio potere di legge, ivi incluso quello di chiamare in causa, riscuotere, quietanzare e transigere la controversia. Elegge domicilio presso il suo studio in Taranto alla via M. Minniti n. 64. Autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del D.L. vo 196/03, dichiarando di aver ricevuto l'informativa scritta, anche sulla normativa della mediazione civile.
Taranto, 11.10.2014

Le firma è autografa.

(Avv. Everardo J. Zilio)

CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
7 OTT. 2014
L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Antonio BELLO

fatto proprio dalla sezione lavoro di questo tribunale con sentenza numero 659/2013. Secondo la esaustiva e condivisibile ricostruzione operata dalla precitata sentenza (la cui motivazione, peraltro, deve intendersi in questa sede integralmente richiamata ai sensi dell'articolo 118 delle disp. att. c.p.c., essendo il presente giudizio soggetto alle nuove regole processuali introdotte L. n. 69/09), l'assimilazione delle aziende municipalizzate alle pubbliche amministrazioni: "è espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche) 1° comma d.l. 112/08, convertito in l. 133/08, secondo cui, ...le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165. A proposito di questa disposizione, autorevole dottrina ha rilevato che "le nuove regole siano state imposte come reazione a pratiche non trasparenti, non pubbliche, non imparziali...sia nelle assunzioni che nei conferimenti degli incarichi; insomma, per opporsi ad abusi che presumibilmente avevano creato anche esuberi di personale". Successivamente è stato introdotto il comma 2 bis dell'articolo 18 cit., che ha ulteriormente precisato la portata di vincoli in parola: le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nel commerciale, ovvero che svolgano attività dei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La tesi prevalente esclude la natura speciale di tale disposizione, sostenendo che espressa estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs.



Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 – 74121 Taranto
Tel. e Fax: 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica non innova l'ordinamento rispetto alla precedente vuoto normativo in materia di società pubbliche, ma si limita a ribadire la giusta modalità attuativa del principio costituzionale dell'articolo 97 Cost. del buon andamento e dell'accesso concorsuale ai pubblici uffici già applicabile a ogni schema organizzativo in cui si conforma la pubblica amministrazione. "In altri termini, il legislatore è intervenuto a ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fine di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione".



nella parte in cui, alle pagg. 4 e 5, si legge: "Che questa sia la vettura da preferire (rendendo pertanto irrilevante al contrario di quanto sostenuto dalla parte ricorrente la circostanza che i rapporti a termine in questione siano anteriori al 2008), deriva anche dall'esistenza, prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 d.l. 112/08 nella sua prima stesura, di pronunce di legittimità ugualmente orientate, basate su norme pure preesistenti e riferite alle aziende di comuni, province e consorzi. Cass. 2.5.2003, n. 6699, riguardante l'Ataf di Foggia: l'art. 5, commi quindicesimo e diciassettesimo, d.l. n. 702 del 1978, convertito nella legge numero tre del 1979, nella limitare le assunzioni nel settore pubblico, stabilendo che l'assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a 90 giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, comminando, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo, contiene una disciplina (di cui rigore e confermato dall'art. 8 del d.l. n. 153 del 1980, convertito nella legge n. 299 del 1980) che regola in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte dei clienti ed esclude che le assunzioni temporanee effettuate dei medesimi possono soggiacere alla disciplina privatistica della legge numero 230 del 1962. Pertanto, siffatte assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi

in rapporti a tempo indeterminato, salva restando l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2126, codice civile, sulle prestazioni di fatto eseguite con la violazione di legge. Questa disciplina speciale non viola l'art. 3 Cost., in quanto non realizza una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dai suddetti enti rispetto a quelli assunti da datore di lavoro privati, dato che il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, mirando a garantire esigenze di risanamento della finanza locale; inoltre, essa neppure è incompatibile con la nuova regolamentazione delle aziende municipalizzate stabilita dall'articolo 23 della legge numero 142 del 1990, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero escluse nella sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, né l'ammissibilità di autorizzazioni dei controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell'articolo 41 comma 3° della costituzione ed eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurrebbero ai limiti posti dall'articolo cinque del citato decreto-legge n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa. È sovrapponibile Cass. 18.6.2010 n. 14773, riguardante il consorzio comunale bacino di Napoli, resa nella vigenza del decreto-legge 112 del 2008 ma con riferimento a una vicenda anch'essa ex art. 15° e 17° comma del decreto-legge n. 702 del 1978 convertito in legge numero 3 del 1979". Si deve negare quindi la possibilità del vaglio giudiziale circa la conformità alla legge dei contratti impugnati in questa controversia, nella prospettiva, che l'obiettivo dell'iniziativa processuale attorea, della stabilizzazione nel posto di lavoro alle dipendenze dell'AMAT, allo stesso modo che questo esito della lite viene escluso dalla giurisprudenza dominante nei casi di occupazioni temporanee presso gli enti pubblici. Lo sbocco risarcitorio (nel caso, anche quale riconoscimento dell'indennità ex articolo 32 della legge numero 183 del 2010),...costituisce un effetto ulteriore della dichiarazione della nullità, nonché della conversione del contratto che non è consentita, per cui (stante, altresì, la mancata allegazione nel caso di uno specifico danno) rimane precluso di riflesso.



Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 - 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

Sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda è, dunque da disattendere, mentre la particolarità delle questioni esaminate e poste a fondamento della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti."

e per la conseguente modifica di tali parti in favore di una pronuncia che:

- ad integrale riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto ed in applicazione della normativa privatistica vigente all'epoca del rapporto di lavoro, entri nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro dedotti dal ricorrente negli atti di causa. E che, per l'effetto, accertata la nullità delle clausole contrattuali secondo l'ordine di gradazione esposto nelle conclusioni di cui al ricorso, dichiari la conversione dei contratti impugnati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo al ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità o risarcimento;

- liquidi in favore di parte appellante le spese di lite del primo grado, oltre che quelle della presente fase di giudizio.

PREMESSA

1) L'odierno appellante adiva il Tribunale di Taranto per sentire accogliere, in via principale, la domanda di nullità della clausola appositiva del termine dei vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione, stipulati in successione con l'A.M.A.T. S.p.a. dal 23.6.2000, con conseguente richiesta di conversione degli stessi in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riammissione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad almeno 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita (così come previsto dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183). In via subordinata, il sig. ZONILE formulava le medesime richieste di conversione e

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 – 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

di pagamento dell'indennità risarcitoria, in ragione dell'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001¹.

• In primo grado il ricorrente deduceva, in sintesi: a) di essere stato assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con l'attribuzione della qualifica di conducente di linea con un primo contratto di lavoro a termine del 23 giugno 2000 (doc. 1), della durata di tre mesi, stipulato in applicazione dell'art. 7, punto A dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 11.4.1995 (doc. n. 14), con decorrenza dal 23 giugno 2000 al 15 settembre 2000; b) di essere stato nuovamente assunto, con un secondo contratto di lavoro a termine del 14.6.2003 (doc. 2), della durata di tre mesi, stipulato in applicazione dell'art. 7, lettera A, punto 1 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000 (doc. n. 14) con l'attribuzione della qualifica di operatore d'esercizio, parametro 140, con decorrenza dal 16 giugno 2003 al 15 settembre 2003. L'apposizione del termine veniva così motivata, in premessa, dall'A.M.A.T. S.p.a.: *"...con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del Personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per ciascun agente, con suddivisione in 6 scaglioni aventi la seguente periodicità temporale: 16/06-30/06; 01/07-15/07; 16/07-31/07; 01/08-15/08; 16/08-31/08; 01/09-15/09"*; e ancora, *"...pertanto, onde garantire ed assicurare la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi"*; c) che il ricorso a tale schema contrattuale veniva motivato dal datore di lavoro per la dichiarata necessità di *"...far fronte alle assenze del personale viaggiante a causa della programmazione delle ferie estive"*; d) che il contratto in questione si limita ad invocare una generica necessità di sostituire i lavoratori in ferie, omettendo del tutto di indicare i

¹ Le conclusioni rassegnate in ricorso sono le seguenti: 1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti del 23.6.2000, 14.6.2003, 2.1.2004 e 15.7.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui ai contratti di somministrazione indicati in narrativa intercorsi tra ZONILE Amedeo e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto: 2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza, in ordine di gradazione: a) dal primo di tali contratti e dunque dal 23.6.2000; b) dal secondo contratto a termine del 14.6.2003; c) dall'inizio della somministrazione (7.11.2003); d) dal terzo contratto a termine del 2.1.2004; e, infine e) con decorrenza dall'ultimo contratto del 15.7.2004; 3) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. ZONILE nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo; 4) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentante legale p.t., al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti; 5) condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 - 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

nominativi di coloro che avrebbero usufruito del periodo di congedo; e) che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, l. e II comma del codice civile ed in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2001, la clausola appositiva del termine debba essere dichiarata considerata nulla, il termine stesso inefficace ed il rapporto dovrà reputarsi instaurato, sin dall'origine, a tempo indeterminato; f) di aver continuato a svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Amat S.p.a a seguito della stipulazione di tre contratti di somministrazione conclusi tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a., dal 7.11.2003 al 30.11.2003 (cfr. doc. nn. 3,4,5); g) che il ricorso a tale contratto veniva espressamente motivato per far fronte alla "sostituzione di lavoratori assenti"; h) che, anche in tal caso, l'indicazione della causale appositiva del termine è del tutto generica, priva dell'indicazione dei nominativi dei lavoratori assentitamente sostituiti e senza alcuna specificazione in merito alle ragioni della loro assenza; i) che da tanto deriva il diritto alla conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, quanto meno con effetto dall'inizio della somministrazione; l) di essere stato nuovamente assunto dall'A.M.A.T. S.p.a. con successivo contratto a termine del 2 gennaio 2004 (doc. n. 6), stipulato con riferimento espresso all'art. 7, lettera A), punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nonché con richiamo al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tale contratto veniva stipulato per un periodo pari a 6 mesi e precisamente dal 3.1.2004 al 2.7.2004; m) che l'ennesimo ricorso a tale tipologia di contratto veniva motivato dalla necessità di far fronte alle carenze di organico "...nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato"; n) che, solo in data 31.3.2004, la società resistente, in effetti, indiceva un bando di concorso per la formazione di una graduatoria da cui selezionare personale qualificato (ovvero in possesso di idonea patente di guida e di certificato di abilitazione professionale di tipo "4A" o "KD") da assumere come conducente di linea, sia mediante contratto di inserimento, sia con ordinari contratti a tempo indeterminato (doc. n. 7); o) che, anche in tal caso, è evidente l'intento del datore di lavoro di eludere la disciplina vigente in

tema di contratti a termine, atteso che, contrariamente a quanto indicato in seno al contratto del 2.1.2004, il bando di selezione era, in realtà, destinato non solo alla copertura dei posti vacanti mediante ordinari contratti a tempo indeterminato, ma anche attraverso l'ennesimo ricorso alla tipologia dei contratti a termine (*sub specie* dei contratti di inserimento); p) che da tanto debba conseguire la declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine con conseguente conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato; q) che, con ulteriore contratto a tempo determinato del 15.7.2004, decorrente dal 16.7.2004 al 30.6.2005, veniva, ancora una volta, assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a. Anche in tale circostanza, la società resistente individuava, a giustificazione dell'inserimento della clausola appositiva del termine, il *"...periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale con il profilo di operatore d'esercizio..."* (doc. n. 8); r) che anche nel caso in esame, per i motivi su esposti sinteticamente, appare evidente che la clausola appositiva del termine di scadenza di cui al contratto di lavoro dedotto in giudizio non reca in sé gli elementi di specificazione e trasparenza che ne legittimano l'inserimento.



- 2) La causa veniva assegnata al giudice, dott. PAZIENZA, che fissava per il **30.5.2012** l'udienza di comparizione delle parti, poi rinviata d'ufficio al 3.4.2013.
- 3) Con memoria depositata in data **18 maggio 2012**, si costituiva l'Amat, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo il rigetto della domanda;
- 4) la causa – nel frattempo assegnata al giudice, dott. DE PALMA Giovanni – veniva introdotta ed istruita solo attraverso la produzione documentale veniva rinviata per la discussione con autorizzazione al deposito di note illustrative;
- 5) con sentenza **n. 2876/2014** pronunciata in data **9.4.2014** e depositata in pari data in cancelleria, mai notificata, il Giudice del lavoro, dott. Giovanni De Palma, così provvedeva: *"...rigetta la domanda attorea; spese compensate"*.

SULL'AMMISSIBILITA' DELL'APPELLO

Con il d.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, è stato introdotto un filtro processuale alla trattazione dell'appello, subordinando la decisione al preliminare superamento di un vaglio prognostico di ammissibilità dell'impugnazione, fondato sulla *"ragionevole probabilità di accoglimento"* dell'appello. Il criterio di valutazione dell'insussistenza è quello del *fumus boni iuris*, come precisato dalla Corte di Appello di Milano del 10.10.2012².

Tanto premesso, la sentenza impugnata si fonda su presupposti di diritto del tutto errati, poiché il giudice di prime cure ha basato l'intera decisione partendo dalla preliminare assimilazione della società resistente con la Pubblica Amministrazione, pertanto, estendendo alla fattispecie controversa la disciplina applicabile alla P.A. in tema di assunzione e contratti di lavoro. Il giudice gravato ha ritenuto applicabile la normativa introdotta dal d.l. n. 112/2008 (convertito in l. n. 133/2008) e, in subordine, anche quella di cui al d.l. n. 702/1978 (convertito nella legge n. 3 del 1979). Per l'effetto di tale ingiusta assimilazione, il giudice del lavoro non è entrato nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro impugnati dal ricorrente, limitandosi soltanto a negare in radice il diritto del ricorrente alla conversione dei contratti, sia qualunque diritto a percepire indennità risarcitorie.

La copiosa giurisprudenza formatasi sul punto ed una corretta lettura delle norme erroneamente poste dal Tribunale a fondamento della decisione

² Secondo cui "In ordine ai criteri per la valutazione prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell'appello, la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del *fumus boni iuris*"; cfr. www.ilProcessoCivile.com, 252, 2012-

³ Cfr. Cass., Sez. Lav., sentenza n. 23702 del 18.10.2013, che sulla questione se una società per azioni a capitale pubblico sia sottratta alle norme di diritto privato concernenti i contratti di lavoro a tempo determinato e, quindi, alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, nel caso di nullità della clausola appositiva del termine, osserva come *"tale assunto è contrario ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea né trova conferma nella legislazione nazionale"*. In particolare, la S.C. chiarisce che *"dalla direttiva europea 28 giugno 1990 n. 70 e dall'allegato accordo del 18 marzo 1999, soprattutto dal preambolo, risulta che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma generale di rapporto di lavoro anche se in talune circostanze, ossia eccezionalmente, quelli a termine possono meglio corrispondere ai bisogni dei datori e dei prestatori di lavoro. Fra le eccezioni l'ordinamento interno inserisce legittimamente i rapporti con enti pubblici oppure i rapporti privatistici, nella ricorrenza di specifici motivi che debbono essere previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva"*. Il rapporto di lavoro intercorrente con una società di capitali

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 – 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

gravata, consentono di ritenere ampiamente superato, quanto meno, il limite "statistico" imposto e richiesto dall'art. 348 bis c.p.c.. Non può, infatti, revocarsi in dubbio la sussistenza di una "*ragionevole probabilità di accoglimento*" del presente appello, posto che la sentenza poggia integralmente su una disciplina (quella di cui al d.l. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008) entrata in vigore 5 anni dopo i contratti impugnati (violazione del principio di irretroattività della legge) o, peggio ancora, su una normativa (quella rinvenuta dal d.l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3 del 1979) abrogata, priva di portata generale e, comunque, inapplicabile al caso di specie!

* * *

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno soffermarsi sull'individuazione di quelle parti del provvedimento impugnato da cui deriva una chiara violazione della legge. La sentenza di primo grado dovrà essere riformata per i seguenti



MOTIVI DI APPELLO

a partecipazione pubblica è da ritenersi retto da regole privatistiche, ovvero tra due soggetti privati. Infatti, "l'art. 5, commi 15 e 17, d.l. n. 702 del 1978, conv. in l. n. 3 del 1979, permette l'assunzione di personale straordinario per periodi non superiori a novanta giorni ma si riferisce soltanto ad enti pubblici locali e fra essi alle aziende. L'art. 23 l. n. 142 del 1990 parla altresì di aziende pubbliche, e non è riferibile a soggetti di diritto privato, quali le società di capitali, sia pure a partecipazione pubblica, come quelle che sono subentrate, in tutti i diritti od obblighi, alle aziende degli enti locali di cui all'art. 1, comma 51, l. n. 127 del 1997. L'organizzazione di un servizio pubblico secondo un modello privatistico non solleva l'ente organizzatore dai vincoli di finanza pubblica ma non lo sottrae neppure, salva espresso eccezione, alla normativa civilistica propria del modello, come avviene appunto per le società per azioni. Fatte salve le esprese cautele di legge, vincoli di finanza pubblica e garanzie giuslavoristiche non sono in contraddizione. Per quanto concerne i rapporti di lavoro, è certo che l'impegno di capitale pubblico sottomette le assunzioni ai principi costituzionali di imparzialità e di economicità, quali specificazioni del principio di buon andamento, di cui agli art. 3 e 97 Cost., e dei quali è espressione nel pubblico impiego l'art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Le assunzioni al lavoro non sono rimesse al mero arbitrio degli amministratori. Ma tutto ciò non comporta necessariamente la separazione delle garanzie legislative contro l'assoggettamento illimitato dei prestatori di lavoro a situazioni precarie, contrarie alla tutela della libertà e dignità di cui all'art. 36, primo comma, Cost. e contrastate dalla sopra richiamata normativa europea. La detta distinzione, in materia di enti strumentali al perseguimento di finalità pubblicistiche, fra aziende pubbliche e società è presente nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 24 giugno 2009 n. 14847, 26 maggio 2004 n. 10155), mentre la giurisprudenza richiama dallo *ricorrente* (Cass. 22 gennaio 2004 n. 1107, 2 maggio 2003 n. 6699, 16 settembre 2002 n. 13528) si riferisce alle aziende oltreché ad enti locali territoriali, e non anche alle società per azioni. Anche la Corte costituzionale nega ultimamente che lo scopo perseguito dalle società commerciali affidatarie di servizi pubblici, scopo capace di configurare questi soggetti, sul piano economico-funzionale, come "*longae manus*" o varianti organizzative degli enti pubblici, possa portare ad una identificazione del regime di assunzione e di trattamento dei lavoratori dipendenti (Corte cost. 23 luglio 2013 n. 227). Non è vero infine che, come sostiene la *ricorrente*, le società a partecipazione pubblica non potrebbero "dimensionare gli organici in funzione del personale effettivamente necessario per la gestione". La finalità è perseguibile eventualmente attraverso la conclusione di contratti a tempo determinato, ma nel rispetto delle garanzie normative poste per le altre società".

**1) SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI NULLITA' E RELATIVA CONVERSIONE
DEI CONTRATTI DI LAVORO: VIZIO DELLA MOTIVAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELLA LGGE**

1.A) IRRETROATTIVITA' DELLA NORMATIVA APPLICATA

Il giudice di prime cure ha fondando principalmente ed in modo erroneo la propria decisione sull'asserita applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al d.l. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008. Più precisamente, a pag. 3 della sentenza il Tribunale si è pronunciato come segue: *... assorbente rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, assumono le eccezioni formulate dalla parte resistente in relazione al divieto di assunzione a tempo indeterminato, mediante conversione di contratti a termine, da parte di azienda municipalizzata (come nel caso di Amat S.p.a., società partecipata e controllata dal Comune di Taranto).* Tanto viene affermato dal Giudice di prima cure richiamando in toto le motivazioni della sentenza n. 659/2013 resa dalla sezione lavoro sempre del Tribunale di Taranto (peraltro anch'essa già oggetto di gravame), secondo cui, in sintesi, l'assimilazione delle aziende municipalizzate alle pubbliche amministrazioni sarebbe *"... espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche) 1° comma d.l. 112/08, convertito in l. 133/08"*. Il giudice di prime cure esclude *"la natura speciale di tali disposizioni"*, sostenendo l'espressa *"estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs. 165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica"*. Tale applicazione normativa, che consente di ritenere applicabile a contratti del 2003 una disciplina entrata in vigore 5 anni dopo la loro stipulazione, risulta davvero di difficile comprensione e deve essere emendata!

E' bene precisare che, per le note finalità di controllo della spesa pubblica, con il comma 2 *bis* dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, il legislatore ha esteso in maniera generalizzata anche alle *"società a partecipazione pubblica locale"* i divieti e le limitazioni poste a carico della P.A. per l'assunzione del personale attraverso il d.lgs n. 165/2001. Fermo restando il principio generale di

irretroattività della legge, è lo stesso dato letterale della disposizione citata (comma 1° dell'art. 18 della legge n. 133/2008) a posticipare espressamente l'efficacia della normativa a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 112/2008. Sul punto specifico della irretroattività della norma, la stessa Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con delibera prot. n. 1277/2009, con riferimento alla legge n. 113/2008, ha osservato come *"il divieto di retroattività della legge costituisce un principio generale dell'ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, (...) il dato normativo precettivo della retroattività deve essere chiaramente esplicitato dalla disposizione che lo introduce"*. La Corte dei Conti, in definitiva, ha ribadito che, non essendoci alcun riferimento al valore retroattivo della norma, la stessa non può essere applicata alle attività realizzate prima della sua entrata in vigore.



Per corroborare la propria decisione di applicare retroattivamente al caso di specie la normativa anzidetta, il Tribunale, chiaramente fuorviato dalla tesi della controparte, ha sostenuto, facendo proprie le difese avverse e richiamando la succitata sentenza, che l'intervento nel 2008 del legislatore aveva lo scopo di *"(...) ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fini di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione"*⁴. Consapevole della iniquità della decisione, il giudice ha letteralmente inventato l'istituto della *"ratifica legislativa"*, non già relativa a provvedimenti normativi vigenti in altri ambiti, come quello internazionale o comunitario, ma di semplici *"istanze giurisprudenziali o dottrinali"*.

A smentire ulteriormente l'esistenza di una norma, e non certo delle isolate e pruriginose istanze di isolate giurisprudenze o anonima dottrina, precedente all'intervento legislativo del 2008, basti pensare che se fosse vero, come ha predicato il giudice gravato, che il legislatore già in passato avesse

⁴ Cfr. pag. 4 della sentenza.

Studio Legale Zillo
Avv. Everardo J. Zillo
Via Minniti, 64 – 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozillo@pec.it

assimilato le società a partecipazione pubblica alla P.A. con altra legge di portata generale, la normativa del 2008 avrebbe al più richiamato il contenuto precettivo dell'altra disposizione preesistente, senza necessità di creare una disciplina *ad hoc*.

1.B) FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE

Nel pervicace tentativo di trovare un fondamento giuridico all'errata assimilazione dell'A.M.A.T. alla P.A., il giudice del lavoro ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3/1979, norma finalizzata a limitare l'assunzione di personale straordinario nel settore pubblico nel 1979, e che sarebbe applicabile anche alle società a partecipazione pubblica. Per corroborare la tesi secondo cui la norma avrebbe una portata generale, il Tribunale di Taranto ha richiamato genericamente "tesi prevalenti" e "istanze giurisprudenziali" che escluderebbero la natura speciale delle disposizioni richiamate, limitandosi invece a riportare unicamente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6699 del 2.5.2003, che affronta l'interpretazione della norma in questione, ma che si riferisce – come sarà dimostrato ampiamente – a un caso di specie differente da quello controverso e comunque antecedente alla stessa normativa del 2008.

L'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978 non può trovare applicazione nel caso di specie poiché non è una norma avente portata generale. Infatti, quantomeno prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, nell'ordinamento non era rinvenibile un principio generale di inconvertibilità dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. Singoli divieti di assunzione erano previsti per situazioni contingenti stabiliti con norme imperative di settore, quali, per l'appunto il d.l. n. 702/1978 per gli Enti locali, il D.P.R. n. 761/1979 per la Sanità, oppure dalla contrattazione collettiva del quadriennio 1998/2001 e dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego). Come noto, le normative di settore sono divenute inefficaci per effetto dell'entrata in vigore della contrattazione collettiva del quadriennio 1998/2001, con la conseguenza che, venute meno tali norme, è venuto meno anche il limite al divieto di conversione

di cui al citato art. 36. Infatti, detti contratti collettivi sono stati disapplicati poi dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001. Infine, anche l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 è divenuto inefficace per una ragione interna al suo stesso dispositivo, che correla l'operatività del divieto alle norme imperative e alla loro violazione, sicché, venute meno le norme imperative, con esse cade il relativo divieto di conversione dei contratti a termine.

Peraltro, l'art. 5 del d.l. n. 702/1978 fa riferimento alla disciplina privatistica di cui alla legge n. 230/1962, espressamente abrogata e sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001, normativa di riferimento per i contratti a termine dedotti in giudizio, il quale dispone, per l'appunto, l'abrogazione di: *«tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo»*.

Con il d.l. n. 702/1978, contenente *"Disposizioni in materia di finanza locale"*, il legislatore aveva inteso garantire non solo la stabilizzazione generalizzata del personale precario assunto negli enti locali, ma anche e soprattutto chiudere legislativamente i capitoli dei disavanzi di amministrazione per l'anno 1979. Scopo dichiarato dell'art. 5 era quello di porre fine *"al capitolo dei debiti occulti o palesi accumulati dagli Enti locali dalla fine del secondo conflitto mondiale"*⁵, quindi, trattavasi di una normativa approvata per far fronte ad esigenze di bilancio degli enti locali, priva di carattere generale per gli anni successivi al 1979. Tanto trova conferma sia nelle premesse della legge⁶, sia nel 1° comma dell'art. 5 del d.l. n. 702/1978, il quale precisa che *"Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale (...)"*.

Anche qualora si volesse erroneamente ritenere che il d.l. n. 702/1978 abbia portata generale e che siano, pertanto, operativi i limiti alle assunzioni introdotti *illo tempore* dalla normativa, dunque anche prima dell'entrata in

⁵ Cfr. relazione per la Commissione parlamentare di Vigilanza.

⁶ Che sul punto così recita: *"considerata la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni che consentano agli enti locali di predisporre nei termini prescritti i bilanci di previsione per l'anno 1979 (...)"*.

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 – 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

vigore del d.l. n. 112/2008, non v'è dubbio che gli stessi limiti non potrebbero valere per il caso in esame. A tal proposito si rende opportuna una preliminare distinzione tra l'affidamento del servizio ad una organizzazione distinta da quella dell'Ente e la gestione in economia del servizio. Quest'ultima modalità di gestione risulta caratterizzata dall'affidamento del servizio ad un organo burocratico, interno alla compagine comunale, con proprio personale, al quale va necessariamente applicato il regime pubblicistico proprio degli altri dipendenti dell'Ente locale. Diversamente, nel caso di affidamento a terzi (ed è proprio in tal modo che si configurano i rapporti tra Comune di Taranto ed A.M.A.T. S.p.a.), si è in presenza di servizi (in questo caso di trasporto) la cui attività è esercitata con un'organizzazione comunque distinta da quella pubblicistica dell'Ente ed avente autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale. Ne consegue che, con riferimento ai rapporti di lavoro, ad essi è applicabile la disciplina privatistica genericamente intesa, con i relativi rinvii alla contrattazione collettiva. Quando, invece, detta attività è svolta, in economia, dall'Ente locale, senza l'intermediazione di una distinta e speciale organizzazione, i relativi rapporti di lavoro restano assoggettati, ad ogni effetto, alla disciplina pubblicistica di tale Ente e alla contrattazione collettiva propria del relativo personale⁷

Fatta questa doverosa premessa, è ora il caso di entrare ancora una volta nel merito dell'applicabilità del d.l. n. 702/1978 ai rapporti di lavoro in analisi, sotto l'aspetto dell'estensione o meno di tale disciplina alle c.d. aziende municipalizzate, oggi divenute società in *house*. La risposta non può che essere negativa, non solo in virtù delle argomentazioni sopra articolate, ma anche per le seguenti ulteriori ragioni.

Non v'è dubbio, infatti, che il riferimento alle aziende operato dal richiamato art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978, ed ai presunti limiti nelle assunzioni, non poteva che riguardare le c.d. aziende municipalizzate⁸, nella

⁷ Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6/2/2008 n. 342.

⁸ Disciplinate dalla legge Giolitti del 1903 e dal successivo Testo Unico n. 2578/1925.

loro originaria veste di enti pubblici senza scopo di lucro. Nel 1978, il legislatore (e la relativa giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla normativa) non potevano che ignorare il contenuto della futura legge n. 142/1990, poi ripresa nell'art. 115 del d.lgs. 267/2000. Con questa normativa, che, come noto, ha introdotto la possibilità di trasformare le aziende municipalizzate in società per azioni, è stata istituita la figura della c.d. azienda speciale, quale *"ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto"*⁹.

Il dato letterale della norma trova il costante conforto della giurisprudenza, la quale ha più volte delineato la natura giuridica propria dell'azienda speciale, la quale *"non può configurarsi alla stregua di una pubblica amministrazione"*¹⁰. In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato chiaramente che l'azienda speciale rientra nel novero degli *"enti pubblici economici"*¹¹ e che, quindi, non può considerarsi una pubblica amministrazione. Alla stregua di tale ragionamento condiviso dalla giurisprudenza, deve ritenersi che il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, quantomeno sino al 2008, poteva essere applicabile in ogni sua parte solo alle pubbliche amministrazioni espressamente menzionate nell'art. 1, comma 2°. Ebbene, in tale elencazione non è possibile rinvenire organizzazioni assimilabili alla forma giuridica rivestita nel 2003 dall'A.M.A.T. S.p.a.

Che al caso di specie sia applicabile *in toto* la disciplina privatistica lo si può desumere, a contrario, anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V sent. n. 340 del 06/02/2008, secondo la quale: *"il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali addetti al servizio di autolinee urbane, gestito dall'ente locale in economia, cioè con propria organizzazione e con proprio personale, e non "direttamente", cioè a mezzo di aziende municipalizzate o speciali, è disciplinato*

⁹ Cfr. art. 25, comma 1°, legge n. 142/1990.

¹⁰ Cfr. Consiglio di Stato, sentenza 7 febbraio 2012, n. 641 e TAR Lazio – Roma, Sez. II ter, n. 931/2011.

¹¹ Così come già affermato anche dalla Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01.

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 - 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

dagli accordi sindacali per il personale degli Enti locali". E ancora più chiaramente dalla sentenza n. 23702 del 18.10.2013 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che chiarisce inequivocabilmente e in maniera definitiva, come l'assunto secondo il quale alle società per azioni, sia pure partecipate da capitale pubblico, si applicherebbe la richiamata normativa pubblicistica in materia di assunzioni a tempo determinato, **"è contrario ai principi dell'ordinamento dell'Unione**

europea né trova conferma nella legislazione nazionale"¹². Se ne inferisce che, laddove, l'Ente pubblico, diversamente, si avvalga di aziende "esterne", i relativi rapporti di lavoro saranno regolati, oltre che dalla disciplina ordinaria di diritto privato, anche dalla contrattazione collettiva stabilita dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza (e non da contratti collettivi o norme di pertinenza del settore pubblico). Peraltro, la personalità giuridica, che si acquisisce con l'iscrizione al registro delle imprese, fa dell'azienda speciale un oggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall'ente locale di riferimento. Più precisamente, l'acquisto della personalità giuridica da parte dell'azienda speciale, comporta, oltre l'iscrizione nel registro delle imprese, la sua assoggettività al regime fiscale proprio delle aziende private¹³, e, lo si ribadisce, alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti¹⁴. L'azienda speciale deve, quindi, considerarsi un ente strumentale degli Enti locali, che – in quanto dotata di propria autonomia imprenditoriale, giuridica, di bilancio ed organizzativa – "vive di vita propria", ancorché intimamente collegata all'Ente di riferimento.

Sotto altro aspetto, anche qualora si volesse negare lo status di azienda speciale dell'A.M.A.T. S.p.a., affermandone il carattere di ente pubblico, le conclusioni non sarebbero differenti in ordine all'inapplicabilità del citato d.l. n. 702/1978. E' proprio il caso oggetto dell'analisi di un'importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹⁵, del tutto trascurata dal giudice gravato. Tale pronuncia consente di distinguere in modo chiaro quale sia il

¹² Per una approfondita e completa lettura della citata sentenza, cfr. infra pag. , nota n. 2.

¹³ Cfr. Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405.

¹⁴ Cfr. T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272.

¹⁵ Cass. civ. Sez. Unite, 11-07-2006, n. 15661.



18

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 – 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

gestionali autonomi, con evidente distinzione dall'organizzazione del Comune di Taranto. Non potrebbe essere conferito *status* pubblicistico all'A.M.A.T. S.p.a. per il sol fatto che la stessa svolge un'attività di interesse pubblico. Infatti, non è l'oggetto dell'attività che determina il discrimine tra ente pubblico non economico, ente pubblico economico ed azienda speciale, ma la struttura giuridica ed il modo in cui l'ente esercita la propria attività¹⁷.

Di particolare rilievo risulta ancora una recente pronuncia del Tribunale di Ragusa¹⁸, la quale ha chiarito importanti aspetti relativi alla natura delle aziende speciali ed allo "*status*" dei suoi dipendenti. Il caso affrontato è quello di un lavoratore assunto alle dipendenze di una azienda speciale di un ente comunale (Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana) con contratto a tempo determinato privo di causali giustificatrici dell'apposizione del termine. Ebbene, anche in tale occasione il Giudice del Lavoro ha chiarito che non può l'azienda municipalizzata invocare il disposto dell'art. 36 del T.U. sul pubblico impiego, ai sensi del quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le PP.AA. Difatti l'azienda speciale, rivestendo la natura di ente pubblico economico, non è soggetta alla regolamentazione contenuta nel d. lgs. n. 165/2001; tanto è confermato dall'analisi dell'oggetto sociale dell'azienda dal quale si desume che la stessa svolge attività di natura economica con criteri di gestione imprenditoriale, benché rispondenti a finalità di interesse generale. Nel caso di specie, il Tribunale di Ragusa ha, dunque, dichiarato la sussistenza tra il lavoratore e l'azienda speciale di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di avvio del contratto di lavoro a tempo determinato. L'azienda speciale è stata inoltre condannata al risarcimento del danno in applicazione dell'art. 32 c. 5 della legge n.183/2010.

¹⁷ Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 20-10-2000, n. 1132.

¹⁸ Cfr. Trib. Ragusa, Sez. Lavoro, sentenza n. 711 del 17 luglio 2013.

In realtà, prima dell'introduzione nel 2008 della citata normativa era pacifico che la selezione del personale da parte delle società in *house* fosse disciplinata dalla normativa privatistica del lavoro. Del resto, era normale che così fosse, posto che l'attività di organizzazione delle risorse umane di lavoro è una prerogativa dell'attività d'impresa, esercitata a pieno titolo anche dalle società in *house*.

Sulla questione il Consiglio di Stato, sez. VI, con la nota sentenza n. 269 del 20 gennaio 2009, afferente ad una controversia insorta prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, ha correttamente rilevato che la normativa statale aveva espressamente stabilito che il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società fosse disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che: *«la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne possenga le azioni in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, atteso che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico»*¹⁹. Tale orientamento è stato seguito anche dallo stesso Tribunale di Taranto, laddove, con le recenti sentenze n. 5148/2011 (già versata in atti) e n. 5794/2012, i giudici chiamati a pronunciarsi hanno così risolto la questione: *«...non potendo con tutta evidenza la forma di sovvenzionamento prescelta dalla resistente per l'esercizio della propria attività sociale (a partecipazione pubblica o meno) influire con la disciplina che regola i singoli rapporti di lavoro con i dipendenti, chiamati a svolgere attività lavorativa in favore di una società privata (S.p.a.) e non anche di un ente pubblico; (...omissis...) indipendentemente dalla tipologia di servizio effettuato, l'AMAT è comunque una società per azioni, dunque soggetto di diritto privato, la cui disciplina (di diritto privato) regola i rapporti con il personale dipendente»*. Ed era proprio attraverso la disciplina privatistica del lavoro che il Tribunale di Taranto avrebbe dovuto correttamente fondare la propria

¹⁹ Cfr. anche Trib. Milano Sez. lavoro, 25/10/2010 e Trib. Genova Sez. lavoro Sent., 21/10/2009.

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 – 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

decisione, quindi, entrando nel merito della legittimità dei vari contratti stipulati, accertarne la nullità e, conseguentemente, convertire il rapporto di lavoro sulla base di un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ma anche qualora si volesse astrattamente ritenere applicabile alla società resistente la disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001, quindi aderire, per assurdo, all'errore di fondo gravante sulla sentenza impugnata, non v'è dubbio che, anche in tal caso, il giudice di prime cure avrebbe potuto ugualmente pronunciarsi in modo conforme alla legge, accogliendo la domanda del ricorrente.

Più precisamente, il Tribunale di Taranto, operata sia pure erroneamente l'assimilazione giuridica tra A.M.A.T. S.p.A. e P.A., avrebbe dovuto disapplicare il disposto di cui all'art. 36 del suddetto d.lgs. n. 165/2001, aderendo, in tal modo, alla più recente ed accorta giurisprudenza, che, prendendo a riferimento le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di principio di non discriminazione per i lavoratori a termine, ha, infatti, ritenuto applicabile la sanzione della "conversione" del contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato, prevista per il settore privato, anche al lavoro pubblico; disapplicando l'art. 36, d.lgs. n. 165/2001.

E' proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia ad affermare il dovere del giudice nazionale di esercitare un controllo diffuso della normativa nazionale. Quest'ultimo, infatti, nel caso in cui riscontri delle difformità rispetto al diritto comunitario, dovrà procedere alla disapplicazione della norma interna; e ciò a prescindere dall'esercizio della facoltà di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione di tale principio (art. 267, secondo comma, TFUE).

Nel dettaglio, si porta all'attenzione dell'Ecc.ma Corte la sentenza 15 marzo 2012, n. 1545 pronunciata dal Tribunale di Trani, che ha ritenuto nei casi di accertata illegittimità del termine che " (...) non possa trovare applicazione il divieto di conversione di cui all'art. 36 d. lgs. 165/2001, alla luce della ordinanza c.d.

"Affatato" del 1.10.10 della C.G.E., secondo cui la predetta norma non è ostacolata nella sua vigenza e applicabilità dalla direttiva europea cit. "quando l'ordinamento giuridico....prevede...altre misure effettive per evitare ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato...". Orbene, in quest'ottica questo G. ritiene che l'attuale ordinamento non contenga alcuna efficace sanzione idonea ad ovviare all'utilizzo abusivo del predetto tipo di contratto, nel pubblico impiego, a mente della norma citata. E valga il vero: ove si ritenesse applicabile il cit. art. 36, che prevede il solo limitato risarcimento del danno, peraltro privo di parametri determinati, non si otterrebbe (come nei fatti non si è ottenuto) alcun effetto deterrente, tant'è che il malvezzo lamentato è perdurato per oltre un decennio, dalla emanazione del provvedimento legislativo. Stesse argomentazioni valgono per l'eventuale applicazione dell'art 32 L.183/2010, nella sola parte in cui prevede un semplice indennizzo". Secondo tale corretto orientamento, la mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell'art. 97 Cost. Anzi, secondo i giudici, avrebbe valore risolutivo la necessità di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, principio questo che sarebbe violato proprio dalla differente misura di ristoro tra il settore pubblico e quello privato.



Alle medesime conclusioni era già gradualmente pervenuta la più recente giurisprudenza di merito; a tal proposito il Tribunale di Siena ha ritenuto che l'illegittima reiterata apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati con l'amministrazione determina la nullità dei contratti e la conversione in contratto a tempo indeterminato, dando diritto al reinserimento in servizio nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, oltre al risarcimento del danno, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data della messa in mora fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa. Anche in questo caso, seppur riferito al lavoro scolastico, ma pur sempre nell'ambito della

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 – 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

P.A., il giudice ha disapplicato l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 a vantaggio della Direttiva 1999/70/CE e quindi dell'art. 5 del d.lgs. n. 368/01²⁰.

Nella stessa direzione, seppur con riferimento ad una fattispecie parzialmente diversa, si è mossa anche una pronuncia della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 9555/10, ha affermato la piena operatività della conversione del contratto a tempo determinato per i lavoratori dipendenti da un ente di diritto pubblico.

In questa prospettiva e con riferimento al già citato criterio risarcitorio previsto dall'art. 32, commi 5-7, della legge n. 183/2010, va precisato, infine, che *"secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e comunitariamente adeguata, in linea con il principio di effettività e di adeguatezza delle sanzioni, con il principio di parità di trattamento e con la clausola di non regresso delle tutele"*, l'indennità in questione *"può ritenersi essere aggiuntiva rispetto alle tradizionali tutele (incidendo solo sulla limitazione del danno risarcibile), dovendo escludersi per converso che essa possa essere sostitutiva della conversione del rapporto (...)"*.

2) SULLA DOMANDA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI: MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA E/O OMESSA PRONUNCIA

Una sentenza costruita su presupposti giuridici errati, non può che pervenire a conclusioni errate. Tanto trova conferma anche nella parte finale della pronuncia gravata, che nega espressamente *"il vaglio giudiziale circa la conformità a legge dei contratti impugnati"* (cfr. pag. 5 sentenza) sul presupposto dell'asserita parificazione con le occupazioni temporanee presso gli enti pubblici. Percorsa ostinatamente la strada del presunto *status* pubblicistico dell'A.M.A.T. S.p.A., il giudice di prime cure ha dichiarato che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di risarcimento, in considerazione del fatto che la relativa indennità richiesta altro non è che una conseguenza della dichiarazione di nullità e della conversione del contratto che, in quanto non consentita, preclude ogni sbocco risarcitorio.

²⁰ Cfr. anche Trib. Trani 19.09.2011, sentenze nn. 4554 e 4556, tutte conformi a citato orientamento.

Naturalmente il percorso argomentativo persevera nel ritenere erroneamente applicabile la disciplina di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e non, come avrebbe dovuto, quella di cui agli artt. 5 del d.lgs. n. 368/2001, 1419, comma 2°, c.c. e 32 della Legge n. 183/2010. Tuttavia, anche qualora il conferimento dello *status* pubblicistico alla società resistente fosse stato operato correttamente, la sentenza resterebbe, come in effetti è, viziata per omessa pronuncia. Infatti, il giudice di prime cure, una volta operata la detta assimilazione tra AMAT e P.A. avrebbe dovuto, in ogni caso, entrare nel merito della legittimità dei singoli contratti impugnati e verificare la sussistenza di eventuali violazioni di disposizioni imperative; successivamente, in caso di accertamento di tali violazioni, il Tribunale, alla luce dell'operata riquilificazione giuridica dei fatti ed in virtù del noto brocardo latino "*iura novit curia*", comunque avrebbe dovuto riconoscere il conseguente risarcimento del danno in favore del lavoratore previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.



Tale articolo così recita: "in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (...)". Anche in seno alla P.A. il legislatore ha previsto una sanzione per l'utilizzo abusivo dei contratti di assunzione, non direttamente collegata all'eventuale mancata corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, come invece predicato dal giudice di prime cure (cfr. pag. 5 sentenza).

Appare evidente che, il danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, una volta accertato l'abusivo utilizzo dei contratti di lavoro, consiste nella «*mancata conversione del rapporto a termine*», cioè nella perdita del posto di lavoro e di uno stabile trattamento retributivo. Pertanto, poiché il danno risarcibile deriva proprio dalla «*risoluzione del contratto a termine*», può affermarsi che il predetto

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 – 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

danno, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero, la normativa che secondo il giudice di prime cure sarebbe applicabile al caso di specie), altro non è che il corrispettivo automatico della precarizzazione (o della mancata stabilizzazione del rapporto).

La legge non richiede che il lavoratore fornisca dimostrazione del danno in questione, né che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, venga allegato in giudizio uno specifico danno (cfr. pag. 5 della sentenza) anche perché, in tal caso, il tutto si tradurrebbe, di fatto, in una *probatio diabolica*. Se all'abuso nell'utilizzo dei contratti di lavoro da parte della P.A. non seguisse automaticamente una sanzione, la norma di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non avrebbe ragione di esistere, e consentirebbe di fatto alla P.A. di ricorrere indiscriminatamente a contratti di lavoro flessibili senza conseguenze di sorta. In altri termini, ricondurre gli aspetti risarcitori nei semplici confini del principio del *neminem ledere*, significherebbe ignorare del tutto la stessa nozione di danno fornita a livello comunitario. A tal proposito, la Corte di Giustizia europea ha precisato che il risarcimento del danno per il lavoratore: 1) deve avere effettiva efficacia dissuasiva; 2) comportare conseguenze non di minore favore rispetto al settore privato (principio di equivalenza); 3) non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

Se la normativa italiana in materia di ricorso abusivo a contratti a termine con la P.A. fosse aderente all'interpretazione resa dal giudice di prime cure, non sarebbe conforme alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, con la conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5 d.lgs. n. 165/01, per la violazione dell'art. 117 Cost.

Ad ogni buon conto, in assenza di indicazioni legislative (infatti, il testo dell'art. 36 nulla dice al riguardo), la migliore giurisprudenza ha comunque individuato a livello interpretativo validi ed alternativi parametri da adottare per un effettivo risarcimento: 1) l'applicazione dei meccanismi sanzionatori dei

commi 4 e 5 dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mediante i quali il legislatore ha monetizzato il posto di lavoro assistito da stabilità reale (quale è quello alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), commisurando il risarcimento del danno al valore minimo (cinque mensilità) più la misura sostitutiva della reintegra (quindici mensilità); 2) l'applicazione del meccanismo sanzionatorio dell'art. 8 della legge 15 giugno 1966, n. 604, più idoneo alle ipotesi di preclusione della prosecuzione del rapporto di lavoro, commisurando il risarcimento ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità; 3) la corresponsione delle retribuzioni maturate nel tempo medio necessario per ricercare una nuova occupazione stabile, tenuto conto di una serie di parametri, quali zona geografica, età, sesso e titolo di studi; 4) la corresponsione della retribuzione spettante per il periodo compreso tra la messa in mora dell'amministrazione e la pronuncia giurisdizionale; 5) la corresponsione del trattamento retributivo non erogato nei periodi di intervallo tra i vari contratti a termine intercorsi con l'amministrazione; 6) il riconoscimento delle maggiorazioni retributive ex art. 5, comma 1° del D.lgs. n. 368/2001 per l'intera durata dell'illegittima prosecuzione del rapporto; 7) il riconoscimento degli stessi parametri indennitari individuati dall'art. 32 della legge n. 183/2010.

Sul punto si segnala anche la recente sentenza n. 428 del 25.1.2011 del Tribunale di Livorno, che sottolinea come l'attuale sistema risarcitorio nel pubblico impiego non è in grado di approntare una tutela equivalente a quella prevista per il settore privato, che riesca a compensare il lavoratore della mancata conversione.

Come è stata correttamente osservato dalla dottrina più accorta, le soluzioni sopra riportate sono accomunate dalla riconosciuta esenzione, a carico del lavoratore, dell'onere di provare quale sia esattamente il danno subito, che può essere sempre identificato nella perdita del posto di lavoro a seguito della violazione di norme imperative sull'assunzione presso le amministrazioni pubbliche.

Nessuna delle soluzioni interpretative summenzionate è stata adottata dal giudice di prime cure, nonostante questi avrebbe potuto addirittura risolvere la questione, quanto meno sul piano risarcitorio, senza svincolarsi dai limiti imposti dall'art. 32 della legge n. 183/2010. Come ha osservato la stessa giurisprudenza, tale disposizione, è una *"norma che prevede una sanzione di portata generale per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine o di impiego abusivo del lavoro a tempo determinato"*. Il Tribunale di Taranto, invece, si è limitato a rigettare anche le istanze risarcitorie del ricorrente affermando che questi non avrebbe dovuto allegare uno specifico danno; allo stesso modo ha richiamato le motivazioni di una sentenza (sent. n. 659/2013) che collega illogicamente tale decisione al fatto che non fosse controverso il pagamento delle retribuzioni da parte dell'A.M.A.T. S.p.A. Come a dire, che soltanto quando il datore di lavoro non retribuisca il dipendente assunto irregolarmente matura il diritto al risarcimento dai danni!

In definitiva, anche qualora venga confermata in appello l'applicabilità al caso in esame della disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001 ed accertata, nel merito, la violazione delle norme disciplinanti i contratti di lavoro impugnati, il ricorrente avrà comunque diritto al riconoscimento di una somma risarcitoria che dovrà essere quantificata dall'Ecc.ma Corte di Appello sulla base dei criteri che riterrà più opportuni e, comunque, nei limiti della domanda proposta dal ricorrente.

Sotto tale aspetto è doveroso menzionare la recentissima **sentenza n. 328/2014 pronunciata proprio dalla Corte di Appello di Taranto**, la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma V della legge n. 183/2010, ha, in ogni caso, riconosciuto in favore del ricorrente il pieno diritto all'indennità risarcitoria nella misura massima fissata dalla legge (e dunque 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).

PROPOSTA DI MODIFICHE DELLA SENTENZA

In sintesi, può affermarsi che la sentenza di primo grado è da riformare nella parte in cui, in accoglimento della relativa eccezione formulata da parte

Studio Legale Zilio
Avv. Everardo J. Zilio
Via Minniti, 64 - 74121 Taranto
Tel. e Fax 0997329959
PEC avv.everardozilio@pec.it

resistente, ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina pubblicistica propria delle P.A. Per tale ragione si insta affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia, ad integrale riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto ed in applicazione della normativa privatistica vigente all'epoca del rapporto di lavoro, entrare nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro dedotti dal ricorrente negli atti di causa. Per l'effetto, accertata la nullità delle clausole contrattuali secondo l'ordine di gradazione esposto nelle conclusioni di cui al ricorso, dichiarare la conversione dei contratti impugnati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo al ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità o risarcimento.

* * *

Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorrente, come rappresentato difeso in atti, propone tutte le allegazioni in fatto e le argomentazioni di diritto di cui al ricorso introduttivo, qui da aversi per integralmente trascritte e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accogliere le conclusioni come rassegnate nel primo grado di giudizio. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.



Si producono i seguenti documenti a mezzo deposito in cancelleria: 1) sentenza di primo grado in copia conforme; 2) fascicolo di parte del giudizio di primo grado; 3) copia della domanda di ammissione al gratuito patrocinio (con riserva di depositare la relativa delibera di ammissione).

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.

Salvezze illimitate.

Taranto, 6 ottobre 2014

(Avv. Everardo J. Zilio)



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

**COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI
ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

PROSECUZIONE CIVILE
(ALIBI SOSTITUITA)



N. R. G. 615/14 LAV.

N. 2014/14 CRON.

IL PRESIDENTE



1. Letto il ricorso che precede;
2. Visti ed applicati gli artt. 433 e segg. c.p.c.,

NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia la dott.ssa Virginia Maisano;

FISSA

L'udienza del 22/11/2017 ore 9.30 per la discussione dinanzi al collegio.

Si comunichi.

Taranto, li 27-10-14

CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27 OTT 2014
L'Assistente Giudiziario
(Antonio BELLO)

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Distaccata di TARANTO

Copia conforme al suo originale esistente presso

la Corte di Appello di Taranto, che si rilascia a

richiesta del Sig. Av. Eusebio Zilio

per uso notific

Taranto, - 7 NOV. 2014



IL CANCELLIERE

L'Assistente Giudiziario
(Antonio BELLO)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto

Ufficiale Giudiziario (Pos. Econ. B.3) addetto al

sulindicato ufficio, ho notificato il presente atto al

sig. Av. Roberto Barbero - avvocatore AMAT Spa

abitante in Taranto - Via Corso Italia n. 254

mediante consegna di copia conforme all'originale

in mani

Av. Eusebio Zilio
1A 10.11.14

CORTE DI APPELLO
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO C1
Dott. Francesco [illegible]

UNEP - TARANTO

Modello A/Ter P/2 Cr. 13236

NON URGENTE

Trasferte

€ 5,19

Spese Postali

€ 0,00

TOTALE

€ 5,19

(SPESA POSTALE E TRASFERTE
ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta

07/11/2014

L'Ufficiale Giudiziario



	CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE	
	Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale tra:	
	a) l'AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.), in persona	
	del Presidente del C.d.A., nonché legale rappresentante pro-tempore, Sig.	
	Enzo Manco, in relazione ai poteri conferitigli con deliberazioni n° 3/2001 e	
	13/2003 ;	
	b) il Sig. ZONILE Amedeo , nato a Taranto il 07/07/1952 e residente a Taran-	
	to alla Via Capotagliata n° 13 (c.f. ZNL MDA 52L07 L049C);	
	P R E M E S S O	
	- che, con deliberazione n° 82 del 28/10/2003, il Consiglio di Amministrazione	
	dell'AMAT S.p.A. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale di a-	
	genti in possesso del profilo professionale di "Operatore di esercizio", stabi-	
	lendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavo-	
	ro a tempo indeterminato, attraverso modalità che saranno individuate in	
	un successivo provvedimento del Consiglio stesso;	
	- che, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavora-	
	tori a tempo indeterminato, vista la necessità di garantire ed assicurare la	
	regolarità del servizio pubblico, con la precitata deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a	
	termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle man-	
	sioni di cui al profilo professionale di Operatore di esercizio;	
	- che, nel caso di specie, si ravvisa la sussistenza delle ragioni di carattere	
	tecnico, sostitutivo e organizzativo di cui all'art. 1 del D.Leg.vo n° 368/2001;	
	- che, a seguito di precedente controllo sanitario effettuato presso l'ASL TA/1,	

	è stato già accertato il possesso da parte del Sig. ZONILE Amedeo dei re-	
	quisiti di cui al D.M. n° 88/99 e successive modifiche ed integrazioni per	
	l'espletamento delle mansioni di guida;	
	- visti, altresì, la patente di guida ed il certificato di abilitazione professionale in	
	corso di validità, acquisiti in copia agli atti aziendali;	
	- tanto premesso,	
	SI STIPULA	
	il presente contratto di lavoro a termine, disciplinato dalle disposizioni di cui al	
	D.Leg. n° 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i termini di	
	seguito indicati:	
	a) il presente contratto di lavoro a termine, motivato dalla necessità di far	
	fronte alla carenza organica, avrà una durata corrispondente al periodo	
	di tempo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali	
	finalizzate all'assunzione di personale con il profilo di operatore	
	d'esercizio, in esecuzione dell'avviso di selezione pubblica appro-	
	vato con deliberazione del CdA dell'AMAT n° 30/2004. Il presente	
	contratto, pertanto, decorrerà dal 16/07/2004 e, qualora non pre-	
	cedentemente risolto per il verificarsi della condizione risolutiva	
	del completamento delle procedure di assunzione di cui sopra,	
	scadrà il giorno 30/06/2005. Pertanto, alla predetta data , in man-	
	canza di espressa proroga, il rapporto dovrà considerarsi risolto ad	
	ogni effetto, contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso o	
	di ulteriore comunicazione;	
	b) in applicazione della classificazione del personale addetto ai servizi di tra-	
	sporto di cui all'A.N. 27/11/2000, l'assunzione viene disposta con	

[illegible]

gnitoso nei confronti dell'utenza e ad indossare, altresì, un pantalone lungo
e una giacca di colore scuro e scarpe idonee alla guida dei mezzi;

h) l'Azienda ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi di
legge, per giusta causa o giustificato motivo, ovvero qualora nel comporta-
mento dell'agente siano accertati rilevanti violazioni disciplinari;

i) il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle disposizioni nor-
mative già precedentemente citate, dal R.D. n° 148/1931, nonché dai con-
tratti ed accordi nazionali di lavoro vigenti per i dipendenti delle Aziende e-
sercenti pubblici servizi di trasporto ed, infine, dai regolamenti ed accordi
aziendali in vigore presso l'AMAT S.p.A., in quanto applicabili alla fattispecie
del contratto stesso;

j) il numero d'iscrizione nel libro matricola aziendale in uso è: 1529.

Taranto, li 15 LUG. 2004

Il Sig.

Il Presidente

Zonile Amedeo

(Enzo Manco)

20 FEB. 2012

3400

Avv. Donato DE MARTINIS
Via Tito Minniti, n. 64 - tel. e fax 0997329959
74100 - TARANTO

1529

COPIA

1048/11

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

- Sezione del Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto ZONILE Amedeo delego l'Avv. Donato DE MARTINIS rappresentarmi e difendermi in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quella di impugnazione ed esecuzione, nonché in ogni altro giudizio ad esso conseguente e/o collegato, con le più ampie facoltà di legge, incluse quelle di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare ad ogni condizione la controversia, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti ed estinguere in ogni modo le procedure, assistere anche agli atti esecutivi, nominare consulenti di parte, associarsi e farsi sostituire da altri avvocati e procuratori, ratificandone sin d'ora il loro operato.

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del D.L.vo 196/03.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Taranto alla via Minniti, 64, Taranto, il 18.12.2011

(ZONILE Amedeo)

Amedeo Zonile

La firma è autografa.

(Avv. Donato DE MARTINIS)
Avv. Donato DE MARTINIS

3526

1. Con un primo contratto di lavoro a termine del 23 giugno 2000 (doc. 1), della durata di tre mesi, stipulato in applicazione dell'art. 7, punto A dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 11.4.1995 (doc. n. 14), il ricorrente veniva assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con

l'attribuzione della qualifica di conducente di linea, con decorrenza dal 23 giugno 2000 al 15 settembre 2000.

2. L'apposizione del termine veniva motivata dall'A.M.A.T. S.p.a. "dalla necessità di far fronte alle assenze del personale viaggiante a causa della programmazione delle ferie estive".

3. Con un secondo contratto di lavoro a termine del 14.6.2005

Deposito

126 DIC 2011

16 FEB. 2012

UFFICIALE GIUDIZIARIO

... stipulato in appalto...
... punto 1 dell'Accordo Nazionale...
... del 27.11.2000 (doc. n. 14), il ricorrente...
veniva nuovamente assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con...
l'attribuzione della qualifica di operatore d'esercizio...
parametro 140, con decorrenza dal 16 giugno 2003 al 15...
settembre 2003.

4. L'apposizione del termine veniva così motivata, in...
premessa, dall'A.M.A.T. S.p.a.: "...con ordine di servizio n. ...
13/2003 si è disposto in favore del Personale viaggiante...
dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per...
ciascun agente, con suddivisione in 6 scaglioni aventi la...
seguente periodicità temporale: 16/06-30/06; 01/01-15/07;...
16/07-31/07; 01/08-15/08; 16/08-31/08; 01/09-15/09"; e ancora,
"...pertanto, onde garantire ed assicurare la regolarità del...
servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto...
personale di guida durante il periodo di fruizione dei...
congedi".

5. Ancora, con la stipulazione di tre contratti di...
somministrazione conclusi tramite la società di fornitura...
ADECCO S.p.a., il ricorrente continuava a svolgere la propria...
attività lavorativa presso la società resistente dal 7.11.2003...
al 30.11.2003 (cfr. doc. nn. 3,4,5). Il ricorso a tale...
contratto veniva espressamente motivato per far fronte alla...
"sostituzione di lavoratori assenti".

6. Il sig. ZONILE veniva, poi, nuovamente assunto dall'A.M.A.T. S.p.a. con successivo contratto a termine del 2 gennaio 2004 (doc. n. 6), stipulato con riferimento espresso all'art. 7, lettera A), punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nonché con richiamo al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Tale contratto veniva stipulato per un periodo pari a 6 mesi e precisamente dal 3.1.2004 al 2.7.2004. Le ragioni sottese all'apposizione del termine venivano così individuate, in premessa, dalla società resistente: "...con deliberazione n. 82 del 28.10.2003 il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T. S.p.a. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "Operatore di esercizio", stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato..."; e ancora, "...nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, vista la necessità di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico, con la precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale di Operatore di esercizio".

8. Solo in data 31.3.2004 la società resistente, in effetti,

DIRITTO

Gli schemi contrattuali adottati dall'A.M.A.T. S.p.a. ed indicati in narrativa, sono stati redatti in aperto contrasto con la disciplina, nazionale e comunitaria, prevista in materia di contratti a termine. Per quanto sarebbe sufficiente soffermarsi sulla natura dei vizi gravanti sul primo dei contratti summenzionati, le peculiarità dei singoli accordi rendono, tuttavia, necessario analizzare distintamente ciascuno di essi. Di certo è che, giova premetterlo, dalla palese illegittimità dei vari termini apposti, non potrà che discendere la conversione dell'originario rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

A) CONTRATTI DEL 23.6.2000 E DEL 14.6.2003 - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Preliminarmente è opportuno precisare che attualmente il lavoro a termine è disciplinato dal D.Lgs. 368/2001, (come modificato dalla Legge 247/2007 e dal D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008), che ha, tra l'altro, abrogato la L. 230/62 e l'art. 23 L. 56/87.

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno soffermarsi sulle ragioni che impongono la conversione del contratto del 23.6.2000 e del 14.6.2003 in un rapporto a tempo indeterminato per nullità della relativa clausola appositiva del termine. L'art. 1 comma 1° del citato decreto, stabilisce che può legittimamente essere instaurato un rapporto di lavoro

genericità di tale formulazione denuncia, a chiare lettere,

l'intenzione del datore di lavoro di eludere la "regola" in

favore dell'"eccezione"; di avvalersi cioè, dello strumento

del contratto a termine senza che al lavoratore fossero

garantiti la trasparenza, la riconoscibilità e

verificabilità della causale addotta allo scopo di

giustificare il termine apposto al contratto di lavoro.

Su tali aspetti si è pronunciata, in maniera risolutiva,

la Consulta, con la nota sentenza n. 214/2009. Quest'ultima,

in particolare, nel dichiarare non fondata la questione di

legittimità sollevata, ha finalmente fornito una lettura

costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 11 del D.Lgs. n.

368/2001. Se è pur vero, precisa la Corte, che, ai sensi

dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, comma 1, l'apposizione

del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di

ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e

organizzativo, anche) sostitutivo, altrettanto vero è che il

suo secondo comma aggiunge quanto segue: "l'apposizione del

termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o

indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le

ragioni di cui al comma 1". Ne consegue, sempre a parere della

Consulta, che "l'onere di specificazione previsto da

quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui

l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare

ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche

il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Infatti, considerato che per "causa" si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la modificazione di tali motivi impedisce espressamente l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l'onere che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto".

La pronuncia della Corte Costituzionale è stata, peraltro, preceduta, nel tempo, anche da solida giurisprudenza di merito e di legittimità. Tra tutte si riporta un estratto della decisione del Tribunale di Genova del 13 febbraio 2006: "il contratto a tempo indeterminato e quello a tempo determinato costituiscono, rispettivamente, il primo la regola e il secondo l'eccezione, in quanto il contratto a termine, pregiudicando fondamentali garanzie assicurate dall'ordinamento al lavoratore dipendente, non può che rappresentare un'eccezione. Il ricorso al contratto di lavoro a termine è legittimo solo in presenza di determinate

circostanze oggettive e non può essere rimesso alla mera volontà negoziale delle parti. Ne deriva che le caratteristiche obiettive che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro e che sono oggi previste dalla clausola elastica contenuta nell'art. 1, D.Lgs. n. 368/2001, non possono che ravvisarsi in una oggettiva temporaneità della occasione di lavoro, da definirsi nel contesto su cui deve operare la valutazione stessa e che va rinvenuto nell'attività aziendale considerata nel suo complesso; cosicché non può considerarsi transitoria una occasione di lavoro che si pone quale uno dei momenti tipici, destinato a ripetersi nella sua tipicità, della complessa attività aziendale; in altri termini non è ammissibile che la valutazione di transitorietà venga effettuata su di un tratto di attività aziendale arbitrariamente isolato dal datore, in quanto l'opposta opinione, in modo surrettizio, attribuirebbe la facoltà di apporre il termine alla mera volontà dei contraenti e, in definitiva, alla mera volontà del datore" (cfr. anche Tribunale di Milano 12/04/2006 e Corte di Appello di Milano 24/08/2007). Sul punto si rimanda anche alla lettura delle seguenti pronunce: Cass. 7.3.2005 n. 4862, Cass. 18/6/2010 n. 14785, Cass. 27/4/2010 n. 10033, Trib. Milano 21/4/2004, Est. Sala, in D&L 2004, 319; Trib. Milano 25 maggio 2000). Non può, infine, sottacersi che, chiamato a decidere su di un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, anche il

... della pronuncia della sentenza PALMA (doc. n. 11), che, in senso conforme all'orientamento summenzionato.

L'autorevole quadro giurisprudenziale, anzitutto, rappresenta consente di affermare che i contratti a termine del 23.6.2000 e del 14.6.2003 sono stati stipulati in violazione della disciplina vigente in materia. Infatti, gli stessi si limitano ad invocare una generica necessità di sostituire i lavoratori in ferie, omettendo del tutto di indicare i nominativi di coloro che avrebbero usufruito del periodo di congedo.

Sotto altro aspetto, non può sfuggire che, nella tipologia contrattuale in esame, la ragione giustificativa dell'apposizione del termine deve far riferimento ad un'esigenza particolare, eccezionale o comunque transitoria, tale da non poter essere soddisfatta, né con l'impiego del personale già dipendente, né con l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato.

Ebbene, la fruizione delle ferie, specie nel periodo estivo, da parte dei dipendenti di un'azienda, rappresenta una circostanza ordinaria, prevedibile ed in ogni caso del tutto scevra da quei caratteri di particolarità e/o di eccezionalità richiesti ai fini della legittima apposizione del termine.

A questo proposito è opportuna un'ultima precisazione. Si è già detto che la disciplina applicabile al contratto in

esame è quella di cui al D.Lgs. n. 368/2001. Ora, il contratto di assunzione del sig. ZONILE del 14.6.2003 rimanda, erroneamente, all'abrogato Accordo Nazionale di categoria del 27.11.2000. Ebbene, anche qualora si volesse ancorare la decisione alle sole disposizioni del contratto collettivo su indicato, non potrà che conseguire ugualmente la declaratoria di nullità della clausola con cui è stato apposto il termine al contratto individuale. Infatti, l'art. 7 lett. A) n. 1 del suddetto Accordo consente l'apposizione del termine anche "nel caso di concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, congedi parentali, aspettativa". Ora, il requisito della "concomitanza" ha una sua ragion d'essere: e cioè che l'assenza del lavoratore da sostituire doveva già sussistere al momento della stipulazione del contratto individuale a termine e non già essere meramente richiamata "a futura memoria" con riferimento ad un evento previsto e prevedibile qual è la fruizione delle ferie estive da parte dei dipendenti!

Come che sia, le considerazioni in fatto e diritto innanzi esplicitate fotografano un generale disallineamento del contratto individuale di che trattasi dallo schema previsto dal legislatore. Con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, I e II comma del codice civile ed in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2011, la clausola appositiva del termine va considerata

nulla, il termine stesso inefficace ed il rapporto dovrà reputarsi instaurato, sin dall'origine, a tempo indeterminato.

B) CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Come anticipato in narrativa il sig. ZONILE, agente di cui al secondo contratto del 14.6.2003 (rapporto terminato in data 15.9.2003), continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente dal 7.11.2003 al 30.11.2003. Tanto veniva reso possibile grazie alla stipulazione di tre contratti di somministrazione (dal carattere sostanzialmente unitario) conclusi tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a. La tipologia contrattuale adottata tradisce, ancora una volta, gli intenti elusivi dell'A.M.A.T. S.p.a. Quest'ultima, infatti, presumibilmente allo scopo di continuare ad avvalersi di rapporti di lavoro a tempo determinato anche oltre i limiti temporali previsti dalla legge, ha ritenuto opportuno affidarsi alla Adecco S.p.a. per la fornitura di manodopera. In tal modo la società resistente ha potuto servirsi, pressoché continuativamente, delle prestazioni lavorative del sig. ZONILE attraverso un'abile alternanza tra contratti di somministrazione e contratti a termine.

Questa breve premessa apre la strada ad una serie di ulteriori considerazioni. Ferma restando la disciplina tipica predisposta dal legislatore in tema di contratti di

somministrazione, non v'è dubbio che questi ultimi siano comunque parzialmente sovrapponibili ai contratti a termine quanto a finalità e forme di tutela del lavoratore. Ciò non è sfuggito alla più accorta giurisprudenza secondo la quale, in sintesi, il problema delle causali nel contratto di somministrazione deve essere risolto alla stessa stregua dei criteri stabiliti per il contratto a tempo determinato.

Ora, l'art. 20, comma 4 del D.Lgs n. 276/2003, stabilisce, che "la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore". Ne deriva che, conformemente a quanto già dedotto in merito ai contratti a termine, le causali della somministrazione devono essere indicate in maniera specifica e dettagliata nel contratto. Qualora quest'ultimo dovesse risultare privo di tale specificazione, limitandosi, come nel caso che ci occupa, all'indicazione di causali del tutto generiche, si forma in capo al lavoratore il diritto a richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice. Con più specifico riferimento ai contratti di somministrazione in esame non può sfuggire che il ricorso a questi ultimi è stato motivato con la semplice e sommaria dicitura "sostituzione lavoratori assenti", senza indicazione dei nominativi dei lavoratori asseritamente sostituiti e senza

... dal proposito della giurisprudenza ha affermato che
 "(omissis). non si può infatti, non sottolineare come la
 formula di cui all'art. 20, c. 4 del ... della parte ...
 ... di ampiezza identica a quella stabilita per il
 contratto a tempo determinato dall'art. 1, c. 1 del Dlgs.
 368/01, cosicché appare conforme alla ratio legislativa e
 certamente "compatibile" con l'impostazione dell'articolo
 nella materia della somministrazione la previsione del secondo
 comma dell'art. 1 del Dlgs. 368/01 relativa agli oneri di
 specificazione, essendo finalizzata a consentire al lavoratore
 ed al giudice - a fronte dell'evidente estensione delle
 possibilità di ricorso al lavoro somministrato dovute alla
 formula suddetta - la controllabilità dell'effettiva esistenza
 delle esigenze che, nel contratto di lavoro di cui all'art.
 22., siano dichiarate dal somministratore, in accordo con
 l'utilizzatore (...)" (Trib. Milano, 28 maggio 2005. In senso
 conforme, Trib. Bologna, 8 febbraio 2008; Trib. Milano, 4
 luglio 2007).

Da quanto esposto deriva il diritto del sig. ZONILE alla
 conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a
 tempo indeterminato con la società utilizzatrice, quanto meno
 con effetto dall'inizio della somministrazione.

C) CONTRATTI DEL 2.1.2004 E DEL 15.7.2004 - NULLITÀ

DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Sebbene, come già anticipato, le considerazioni innanzi esposte assumono carattere assorbente in merito alla conversione dell'iniziale rapporto a termine in un altro a tempo indeterminato, la presente difesa ritiene di dover soffermare la propria attenzione anche sui profili di invalidità dei successivi contratti a termine del 2.7.2004 (dal 3.1.2004 al 2.7.2004) e del 15.7.2004 (dal 16.7.2004 al 30.6.2005).

Con riferimento ad entrambi i contratti summenzionati l'A.M.A.T. S.p.a. così motivava il ricorso a tale tipologia contrattuale: "...con deliberazione n. 82 del 28.10.2003 il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T. S.p.a. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale (omissis); stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato..."; e ancora, "...nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, (omissis)...si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti (omissis)".

Anche nel caso in esame appare evidente che la clausola appositiva del termine di scadenza di cui al contratto di lavoro dedotto in giudizio non reca in sé gli elementi di specificazione e trasparenza che ne legittimano l'inserimento. In particolare non può sfuggire la palese dicotomia emergente

l'apertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a
tempo indeterminato; dall'altro, l'avviso di selezione
 pubblica per la formazione della graduatoria mostra una realtà
 del tutto differente. E cioè che il bando era, in realtà,
 destinato non solo alla copertura dei posti vacanti mediante
 ordinari contratti a tempo indeterminato, ma anche attraverso
 l'ennesimo ricorso alla tipologia dei contratti a termine. E'
 noto infatti, che il contratto di inserimento altro non è che
 è "un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
 diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di
 adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un
 determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il
 reinserimento nel mercato del lavoro" (art. 54 del d.lgs.
 n.276 del 2003). Né, può, sottacersi che il bando di selezione
 di che trattasi è stato pubblicato in data 31.3.2004 e dunque
 circa tre mesi dopo la stipulazione del contratto a termine
 del 2.1.2004. Ciò significa che, alla data considerata
 (appunto 8.1.2004), la ragione sottesa alla fissazione del
 termine al contratto era solo apparente e non realmente
 sostenuta da quelle oggettive e verificabili esigenze che ne

avrebbero consentito la legittima opposizione.

L'A.M.A.T. S.p.a., dunque, ha ancora una volta adottato una tecnica contrattuale elusiva della disciplina vigente in tema di contratti a termine posta a tutela del lavoratore.

Tanto trova ulteriore conferma nel fatto che la c.d. procedura di selezione pubblica si è protratta a lungo nel tempo e a

sola discrezione della società resistente. Tale

discrezionalità non può spingersi ad libitum; se ciò fosse

consentito il datore di lavoro avrebbe gioco facile

nell'avvalersi arbitrariamente della tipologia dei contratti a

termine (per tutto il tempo ritenuto necessario!) solo perché

ciò appare funzionale "all'espletamento delle procedure di

assunzione" (cfr. C.C.N.L. del 27.11.2000).

Ciò vale, a maggior ragione, con riferimento al

contratto a termine del 15.7.2004, con scadenza fissata

addirittura al 30.6.2005! Con particolare riguardo a questo

contratto è, in ogni caso, opportuno precisare che

quest'ultimo soggiace anche alla normativa contrattuale del

C.C.N.L. Autoferrontranvieri del 14.12.2004 (doc. n. 14). Tale

Accordo Nazionale, stipulato ad espressa integrazione del

D.Lgs. n. 368/2001, stabilisce, al suo art. 2, che "qualora

l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le

disposizioni di cui alla lett. A) del presente articolo

saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto

di lavoro del personale a tempo indeterminato".

E' un tipo di lavoro che, per termine, come già detto, si appone
 alla realtà, alla realtà fattuale e documentale, la cui
 , deriva inevitabilmente la nullità parziale dei contratti e la
 , la conversione in un rapporto di lavoro a tempo
 , indeterminato.

D) DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Dalla nullità della clausola appositiva del termine deriva non solo la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato sin dall'origine, ma anche una specifica conseguenza risarcitoria in favore del ricorrente. A tal proposito è sufficiente richiamare il contenuto dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato' lavoro), il quale dispone che: "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (comma 5)".

F) ESCLUSIONE DEL MUTUO CONSENSO NELLA CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

In altri casi analoghi alla presente causa, i datori di lavoro convenuti hanno eccepito la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, appigliandosi alla circostanza -

invero ricorrente anche nel caso di specie - del lasso di tempo trascorso tra la cessazione del contratto a termine e la richiesta del lavoratore di essere riassunto.

Questa tesi non può essere accolta. Il mutuo consenso può sciogliere il rapporto di lavoro tra le parti quando vi siano fatti concludenti inequivocabilmente idonei ad evidenziare l'acquiescenza ad un fatto/evento di provenienza dell'altra parte. Il comportamento concludente che probabilmente invocherà anche in questo caso la società convenuta, sarà il decorso del tempo più o meno considerevole tra la cessazione del rapporto e la costituzione in mora da parte del dipendente. Tale circostanza, da sola, non potrà mai essere intesa come acquiescenza alla risoluzione del rapporto (cfr. Cass. 9537/99, in tema di impugnazione della cassa integrazione a distanza di più anni), ma dovrebbe eventualmente inserirsi in un più ampio contesto comportamentale che - nel suo complesso - sia manifestazione dell'univoca volontà di accettare la definitiva cessazione del rapporto con la consapevolezza dell'illegittimità del termine.

E' d'uopo ricordare che la Corte di Cassazione ha ritenuto che - in ossequio al principio della tassatività delle cause di cessazione del rapporto di lavoro - neanche le parti collettive possono attribuire ad un determinato comportamento un effetto estintivo del rapporto (cfr. per tutte Cass. 12492/99).

... tempo ...
... appena evidenziato è coerente con,
... diretta a far valere la nullità del,
... opposto, che per sua natura è imprescrittibile ai,
... dell'art. 1411 c.c. è dunque più essere fatta valere in,
... tempo.

Ad ogni modo è opportuno sottolineare che il ricorrente
dapprima non ha attivato immediatamente la via giudiziaria
nella vana speranza di accedere a nuovi contratti a tempo
determinato; in seguito, solo per scelta tecnica difensiva, ha
atteso l'evoluzione dell'enorme contenzioso venutosi a creare
sul tema.

Infine e da ultimo, si segnala l'ordinanza del 13.5.2011
della Suprema Corte di cassazione (cron. 12831/2011) che ha
nuovamente ribadito che «non è consentito attribuire effetti
negoziali alla mera inerzia, dovendo il giudice di merito
individuare gli elementi che inducono a ritenere perfezionata
la fattispecie negoziale, tenuto conto che l'onere di provarne
la sussistenza incombe sul soggetto che invoca l'effetto
estintivo».

* * * * *

Esposto e considerato quanto sopra, l'istante, ut supra
rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto,

affinché, fissata l'udienza di discussione e di comparizione personale delle Parti, e concessi i termini della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza all'A.M.A.T. s.p.a., voglia accogliere, *contrariis relictis*, le seguenti:

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti del 23.6.2000, 14.6.2003, 2.1.2004 e 15.7.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui ai contratti di somministrazione indicati in narrativa intercorsi tra ZONILE Amedeo e l'A.M.A.T. s.p.a.; per l'effetto:
- 2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza, in ordine di gradazione: a) dal primo di tali contratti e dunque dal 23.6.2000; b) dal secondo contratto a termine del 14.6.2003; c) dall'inizio della somministrazione (7.11.2003); d) dal terzo contratto a termine del 2.1.2004; o, infine e) con decorrenza dall'ultimo contratto del 15.7.2004;
- 3) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. ZONILE nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di

per quanto a quello dell'obiettivo soddisfacente.

4. In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentante legale p.t., al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal momento della trasformazione del contratto a tempo determinato alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti.

5) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.

* * * *

Produzione - Si depositano in cancelleria unitamente al presente ricorso i seguenti documenti in copia fotostatica:

1) contratto di lavoro a termine del 23.6.2000; 2) contratto di lavoro a termine del 13.6.2003; 3-4-5) n. 3 contratti di somministrazione (dal 7.11.2003 al 30.11.2003) con Adecco S.p.a.; 6) contratto di lavoro a termine del 2.1.2004; 7) avviso di selezione pubblica A.M.A.T. S.p.a. del 31.3.2004; 8) contratto di lavoro a termine del 15.7.2004; 9-10) lettere raccomandate a mani del 6.10.2011 e 22.12.2011 a firma Avv. Donato DE MARTINIS per impugnazione contratti; 11) sentenza n. 5148/2011 Tribunale di Taranto, dott.ssa PALMA; 12) dichiarazione ai fini reddituali del ricorrente; 13) copia documento d'identità del ricorrente; 14) supporto informatico contenente la seguente contrattazione: Accordo Nazionale

Autoferrotranvieri del 11.4.1995, 27.11.2000 e 14.12.2004.

Si dichiara: a) che il valore della domanda è indeterminato;

b) ai fini del versamento del contributo unificato, che il

ricorrente non ha un reddito imponibile IRPEF superiore ad €.

31.884,48 (come da dichiarazione allegata - doc. 12); c) che

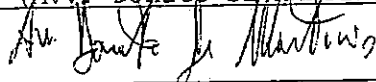
le comunicazioni processuali previste dalla legge potranno

essere inviate al n. 0997329959 di fax o alla seguente casella

di posta certificata: demartinis.donato@oravta.legalmail.it.

Taranto, il 19 dicembre 2011

(Avv. Donato DE MARTINIS)



IL TRIBUNALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

letto il ricorso che precede;

FISSA

per la discussione l'udienza del 30/5/2012 ordinando la comparizione personale delle parti.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata a parte resistente a cura di parte ricorrente entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 4/6/2012

Il Giudice

(Luigi Pazienza)

Deposito

Taranto, li

15 GEN. 2012
CANCELLERIA
(Dass. Maria BALLOCCANRE)

Documento di origine

Toronto 12.7 GEN. 2012



GIUDIZIO (821)
12.7 GEN. 2012

Per

scrivere

ho per

AMAT SPA

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.

abitante in Italia

C. BACUSCI 657

mediante

o m.

A mani dell'impiegato/funziionario

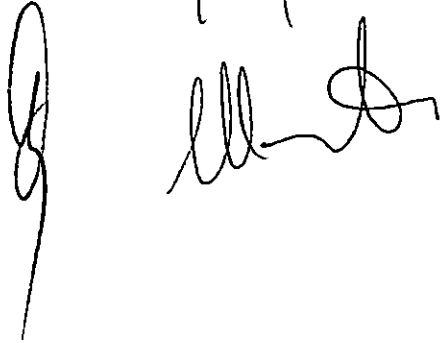
S. Lorenzo Strada

o. m. e. d. incaricato della

IA 20/02/2012

Loro -

TA 5/10/2004



Ricavo Copie del Contratti
Sottoscritti a Termine in data

2 Gennaio 2004 e 15 Luglio 2004

05 10 2004.

in Fedel

Luigi Amato

AL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA A.M.A.T. S.p.A.

S E D E

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATO

Il sottoscritto ZONILE ARSIZO dipendente di codesta Azienda
con la qualifica di ex ASSIDENTE, con la presente

CHIEDE

Il rilascio di un certificato:

- ☐ DI DIPENDENZA
- ☐ I.N.P.S.
- ☐ I.N.A.I.L. PER VISITA COLLEGIALE
- ☐ DIMOSTRATIVO DELLA RETRIBUZIONE
- ☐ MOD. 01/M ANNI
- ☐

Prot. N. 17867
Del 27 SET. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.P./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STU	STAFF QUALITA'	☐

Copia consegnata a FERMANO ARNO 2011

In attesa si porgono distinti saluti.

Taranto, 27.09.2011

DA VERSARE

€ 11,20 5/10/2011

L'Agente

Jonah D'Amico

si autorizzo il rilascio delle documentazioni
richieste senza rispetto dei limiti
di orario e senza sovrapposizioni
alle altre delle varie mansioni. Notte
dell'interdetto, non disponibile di

152P



Prot. 9342/UP

Taranto, lì 14 MAG. 2008

Tribunale di Taranto
Sezione Penale
Alla c.a. del cancelliere
Carmine De Pascalis
Via Marche
Taranto

OGGETTO: Procedimento penale c/ Zonile Amedeo + 11 (n° 8085/05 RG TRIB)
Udienza del 28/05/2008 Aula F

Si riscontra la vostra del 24/04/2008, avente pari oggetto e pervenuta al nostro protocollo aziendale in data 05/05/2008, per fornire di seguito i dati anagrafici richiesti:

- Sig. Manco Enzo, nato a Taranto il 18/02/1932 e ivi deceduto il 13/08/2006.

Restando a vostra disposizione, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Mathecchia)

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

13518493090 P

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

SPETT.LE
TRIBUNALE DI TARANTO
ALLA C.A. DEL CANCELLIERE
CARMINE DE PASCALIS
VIA MARCHE
74100 - TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO

16 MAG 2008

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

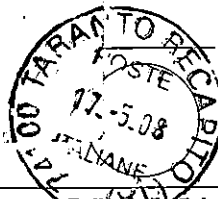
Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

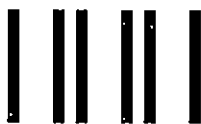
Bollo dell'ufficio
di distribuzione

PROTOCOLLO Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

RACC. Inviato a più destinatari
Sottoscrizione firmata



Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX 108422E) - SL [4] Ed. 07/05

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto



TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Penale

Tel 0997343332

Fax 0997343354-358

**ALLA DIREZIONE
AMAT TARANTO**

OGGETTO:PROCEDIMENTO PENALE C/ZONILE AMEDEO+11 (n° 8085/05
RG TRIB)

UDIENZA DEL 28.05.2008 AULA F.

Si prega cortesemente inviare informative sui dati anagrafici del Sig.
MANCO ENZO, già Presidente AMAT TARANTO

Si ringrazia.

Taranto, 24.04.2008

IL CANCELLIERE B3
Carmine DE PASCALIS

8685

Prot. N. 05 MAG. 2008

Del	PRESIDENTE	☐
P		
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

5/5



MAFO A TARANTO IL 18.02.1932

ASCSAUTO IL 13.08.2006

! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005 !

! AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA !
! DIPENDENTE : 399703 ZONILE AMEDEO !

! DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ. !
! 16/07/2004 16/07/2004 30/06/2005 1 0 !

! DESCRIZIONE ! RITENUTE ! COMPETENZE !

! TFR 31/12 a. p. compless. maturato ! 601,27 !
! TFR 31/12 a. p. da erogare 601,27 !
! Rivalutazione di 601,27 X 1,597458% ! 9,61 !
! Imp.sostit.rival. 9,61 X 11% = ! 1,06 !
! TFR effettivo lordo anno in corso ! 599,74 !
! Legge 297/82 Art.3 su impon. 6.724,00 ! 33,63 !

! TOTALI ! 34,69 ! 1.210,62 !

! TOTALE IMPORTO TFR ! 1.175,93 !

! Ammontare lordo T.F.R. ! 1.176,99 - !
! Riv.cor. 9,61 Tassata 0,00 ! 9,61 - !
! Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00 ! 0,00 + !
! Liberalita' 100% ! 0,00 + !
! Preavviso ! 0,00 + !
! Anticipi C.C.N.L. ! 0,00 + !
! Altre indennita' ! 0,00 + !

! Imponibile fiscale liquidazione ! 1.167,38 X !
! Aliquota media ! 23,00 % = !

! Imposta dovuta ! 268,50 - !
! Detr.norm. 134,24 Part-time 0,00 ! 134,24 - !
! Imposta operata su antic./preavv./acconti ! 0,00 = !
! Imposta residua ! 134,26 !

! Importo Netto T.F.R. ! 1.042,73 - !
! IRPEF su rivalutazione ! 1,06 = !

! Importo Netto Totale ! 1.041,67 !

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.041,67 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005

Firma : _____

Taranto, II
Spett.le
PRESIDENTE AMAT
SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto RONILE - RHEBEO,
dipendente di codesta

Azienda con la qualifica di OP. 8^a categoria,
con la presente

C H I E D E

il rilascio di un certificato di :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ☒ | - dipendenza |
| ☐ | - I.N.P.S. |
| ☐ | - I.N.A.I.L. per visita collegiale |
| ☐ | - Dimostrativo della retribuzione |
- 8.5.22

In attesa, porgo distinti saluti.

Taranto, II. 13/02/05

l'Agente

Paolo Di Nullo

12. 01/08/05

[Handwritten signature]

**DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE O DI MOBILITA'**

(da allegare al mod.DS.21)

(Fornire le notizie e barrare le caselle che interessano)

A DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO																																																																																																																							
DENOMINAZIONE ARAT S.p.A.		COD.FISCALE O PARTITA IVA 00146330733																																																																																																																					
MATRICOLA INPS 4803355359	C.S.C.	CODICE AUTORIZZAZIONE	SEDE INPS DI ISCRIZIONE TA																																																																																																																				
ATTIVITA' ESERCITATA: ☐ INDUSTRIALE NON EDILE ☐ EDILE O AFFINE ☒ ALTRE(SPECIFICARE ATTIVITA') TRASPORTO PUBBL.		E' SOGGETTA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ☐ SI ☒ NO																																																																																																																					
B DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE																																																																																																																							
COGNOME RONILE		NOME ARDESO																																																																																																																					
CODICE FISCALE 2NL HSA 52 L 07		SESSO M	DATA DI NASCITA 07-07-52																																																																																																																				
INDIRIZZO(VIA/PIAZZA) VIA EPOLOGIA 13		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA TARANTO																																																																																																																					
		PROV. TARANTO																																																																																																																					
C DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO (RIFERITI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)																																																																																																																							
DENOMINAZIONE STABILIMENTO/CANTIERE/UNITA' PRODUTTIVA PRESSO CUI PRESTAVA SERVIZIO LA DIPENDENTE		DATA DI ASSUNZIONE	ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE																																																																																																																				
QUALIFICA RIVESTITA	TIPO DI CONTRATTO	INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO																																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%;"> <tr><td>OPERAIO</td><td>☒</td></tr> <tr><td>IMPIEGATO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>QUADRO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DIRIGENTE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>LAVORA' DOMICILIO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>APPRENDISTA</td><td>☐</td></tr> <tr><td>ALTRO</td><td>☐</td></tr> </table>	OPERAIO	☒	IMPIEGATO	☐	QUADRO	☐	DIRIGENTE	☐	LAVORA' DOMICILIO	☐	APPRENDISTA	☐	ALTRO	☐	<table border="1" style="width:100%;"> <tr><td>TEMPO INDETERMINATO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>TEMPO DETERMINATO</td><td>☒</td></tr> <tr><td>STAGIONALE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PART TIME ORIZZONTALE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PART TIME VERTICALE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>ALTRO(SPECIFICARE TIPO DI CONTRATTO)</td><td>☐</td></tr> </table>	TEMPO INDETERMINATO	☐	TEMPO DETERMINATO	☒	STAGIONALE	☐	PART TIME ORIZZONTALE	☐	PART TIME VERTICALE	☐	ALTRO(SPECIFICARE TIPO DI CONTRATTO)	☐	<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <th>A SEGUITO DI</th> <th>DATA</th> <th>MOTIVO</th> </tr> <tr> <td>SOSPENSIONE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIMISSIONI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LICENZIAMENTO</td> <td>☒ 30.6.05</td> <td>SEAD-CONTRATTO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO FINO AL</td> </tr> </table>		A SEGUITO DI	DATA	MOTIVO	SOSPENSIONE			DIMISSIONI			LICENZIAMENTO	☒ 30.6.05	SEAD-CONTRATTO	CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO FINO AL																																																																													
OPERAIO	☒																																																																																																																						
IMPIEGATO	☐																																																																																																																						
QUADRO	☐																																																																																																																						
DIRIGENTE	☐																																																																																																																						
LAVORA' DOMICILIO	☐																																																																																																																						
APPRENDISTA	☐																																																																																																																						
ALTRO	☐																																																																																																																						
TEMPO INDETERMINATO	☐																																																																																																																						
TEMPO DETERMINATO	☒																																																																																																																						
STAGIONALE	☐																																																																																																																						
PART TIME ORIZZONTALE	☐																																																																																																																						
PART TIME VERTICALE	☐																																																																																																																						
ALTRO(SPECIFICARE TIPO DI CONTRATTO)	☐																																																																																																																						
A SEGUITO DI	DATA	MOTIVO																																																																																																																					
SOSPENSIONE																																																																																																																							
DIMISSIONI																																																																																																																							
LICENZIAMENTO	☒ 30.6.05	SEAD-CONTRATTO																																																																																																																					
CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO FINO AL																																																																																																																							
D DATI RELATIVI AI PERIODI DI LAVORO NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA RISOLUZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <th>MESI</th> <th>ANNO 2003 RETRIBUZIONE</th> <th>N. Sett.</th> <th>ANNO 2004 RETRIBUZIONE</th> <th>N. Sett.</th> <th>ANNO 2005 RETRIBUZIONE</th> <th>N. Sett.</th> </tr> <tr><td>GENNAIO</td><td></td><td></td><td>1.080,65</td><td>4</td><td>2.080,80</td><td>5</td></tr> <tr><td>FEBBRAIO</td><td></td><td></td><td>1.232,38</td><td>4</td><td>2.258,01</td><td>4</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td></td><td></td><td>1.559,03</td><td>4</td><td>1.757,03</td><td>4</td></tr> <tr><td>APRILE</td><td></td><td></td><td>1.433,61</td><td>4</td><td>1.499,02</td><td>5</td></tr> <tr><td>MAGGIO</td><td></td><td></td><td>1.591,49</td><td>5</td><td>1.564,85</td><td>4</td></tr> <tr><td>GIUGNO</td><td>583,42</td><td>2</td><td>1.582,80</td><td>4</td><td>1.590,14</td><td>4</td></tr> <tr><td>LUGLIO</td><td>1.129,85</td><td>4</td><td>3.162,37</td><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>1.383,67</td><td>5</td><td>1.486,65</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SETTEMBRE</td><td>881,86</td><td>4</td><td>1.594,21</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>OTTOBRE</td><td></td><td></td><td>1.417,55</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NOVEMBRE</td><td></td><td></td><td>1.511,85</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DICEMBRE</td><td></td><td></td><td>2.063,09</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TOTALE</td><td>4.129,00</td><td>15</td><td>21.116,75</td><td>49</td><td>10.400,15</td><td>29</td></tr> </table>		MESI	ANNO 2003 RETRIBUZIONE	N. Sett.	ANNO 2004 RETRIBUZIONE	N. Sett.	ANNO 2005 RETRIBUZIONE	N. Sett.	GENNAIO			1.080,65	4	2.080,80	5	FEBBRAIO			1.232,38	4	2.258,01	4	MARZO			1.559,03	4	1.757,03	4	APRILE			1.433,61	4	1.499,02	5	MAGGIO			1.591,49	5	1.564,85	4	GIUGNO	583,42	2	1.582,80	4	1.590,14	4	LUGLIO	1.129,85	4	3.162,37	3			AGOSTO	1.383,67	5	1.486,65	4			SETTEMBRE	881,86	4	1.594,21	4			OTTOBRE			1.417,55	5			NOVEMBRE			1.511,85	4			DICEMBRE			2.063,09	4			TOTALE	4.129,00	15	21.116,75	49	10.400,15	29	<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <th colspan="3">PERIODI DI SOSPENSIONE (MALATTIA, MATERNITA', CIG, INFORTUNIO, MILITARE, ECC.)</th> </tr> <tr> <th>DAL</th> <th>AL</th> <th>MOTIVO</th> </tr> <tr> <td>18/8/03</td> <td>22/8/03</td> <td>MALATTIA</td> </tr> <tr> <td>20/1/04</td> <td>29/1/04</td> <td>INFORTUNIO</td> </tr> <tr> <td>18/8/04</td> <td>12/8/04</td> <td>MALATTIA</td> </tr> <tr> <td>02/2/04</td> <td>09/2/05</td> <td>MALATTIA</td> </tr> </table>		PERIODI DI SOSPENSIONE (MALATTIA, MATERNITA', CIG, INFORTUNIO, MILITARE, ECC.)			DAL	AL	MOTIVO	18/8/03	22/8/03	MALATTIA	20/1/04	29/1/04	INFORTUNIO	18/8/04	12/8/04	MALATTIA	02/2/04	09/2/05	MALATTIA
MESI	ANNO 2003 RETRIBUZIONE	N. Sett.	ANNO 2004 RETRIBUZIONE	N. Sett.	ANNO 2005 RETRIBUZIONE	N. Sett.																																																																																																																	
GENNAIO			1.080,65	4	2.080,80	5																																																																																																																	
FEBBRAIO			1.232,38	4	2.258,01	4																																																																																																																	
MARZO			1.559,03	4	1.757,03	4																																																																																																																	
APRILE			1.433,61	4	1.499,02	5																																																																																																																	
MAGGIO			1.591,49	5	1.564,85	4																																																																																																																	
GIUGNO	583,42	2	1.582,80	4	1.590,14	4																																																																																																																	
LUGLIO	1.129,85	4	3.162,37	3																																																																																																																			
AGOSTO	1.383,67	5	1.486,65	4																																																																																																																			
SETTEMBRE	881,86	4	1.594,21	4																																																																																																																			
OTTOBRE			1.417,55	5																																																																																																																			
NOVEMBRE			1.511,85	4																																																																																																																			
DICEMBRE			2.063,09	4																																																																																																																			
TOTALE	4.129,00	15	21.116,75	49	10.400,15	29																																																																																																																	
PERIODI DI SOSPENSIONE (MALATTIA, MATERNITA', CIG, INFORTUNIO, MILITARE, ECC.)																																																																																																																							
DAL	AL	MOTIVO																																																																																																																					
18/8/03	22/8/03	MALATTIA																																																																																																																					
20/1/04	29/1/04	INFORTUNIO																																																																																																																					
18/8/04	12/8/04	MALATTIA																																																																																																																					
02/2/04	09/2/05	MALATTIA																																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <th colspan="4">PERIODI DI APPRENDISTATO</th> </tr> <tr> <th>DAL</th> <th>AL</th> <th>DAL</th> <th>AL</th> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		PERIODI DI APPRENDISTATO				DAL	AL	DAL	AL																																																																																																														
PERIODI DI APPRENDISTATO																																																																																																																							
DAL	AL	DAL	AL																																																																																																																				

E DATI RELATIVI AI TRE MESI PRECEDENTI LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DETERMINARE L'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE				
EMOLUMENTI AL LORDO DI QUALSIASI RITENUTA (COMPRESI I RATEI DI MENSILITA' AGGIUNTIVE)		GIORNATE LAVORATE (COMPRESI SABATI, DOMENICHE E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI)	MOTIVO DELLE EVENTUALI ASSENZE EFFETTUATE NEL TRIMESTRE	N. GIORNI
IMPORTO COMPLESSIVO EURO	IMPORTO GIORNALIERO EURO			
5.265,83	58,51	91		
CONFORMITA' DELLA RETRIBUZIONE AL CONTRATTO DI LAVORO			NO	☒ SI
			ALTRI MOTIVI	
			TOTALE GIORNATE DI ASSENZA	0

F DATI RELATIVI ALLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE EFFETTIVAMENTE LAVORATE (Riservato ad aziende edili o affini) PER DETERMINARE IL TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIA				
IMPORTO COMPLESSIVO EMOLUMENTI SPETTANTI (AL LORDO DI QUALSIASI RITENUTA)				IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVO A PERIODO DI SOSPENSIONE CON DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE RISPINTA INDICARE: - DATA DI TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI LAVORATORI PER I QUALI E' STATA INOLTATA DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE - MOTIVO DELLA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI CIG: _____ - DATA DI PRESENTAZIONE EVENTUALE RICORSO _____
DAL	AL	ORE	EURO	
TOTALE				

G DATI PER L'ALIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' (DA COMPILARE PER LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA')				
MOTIVO DELLA MESSA IN MOBILITA' DEL DIPENDENTE		IL LAVORATORE E' INCLUSO NELL'ELENCO NOMINATIVO INVIATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DI _____ IN DATA _____		
RIDUZIONE DI PERSONALE		IL LAVORATORE PUO' FAR VALERE PRESSO L'AZIENDA PERIODI DI LAVORO EFFETTIVO PER MESI: ☐ 6 (LEGGE 223/91, ART. 16, C. 1)		
CESSAZIONE DI ATTIVITA'		☐ 18 (LEGGE 223/91, ART. 11, C. 2) ☐ 24 (LEGGE 451/94, ART. 3, C. 3)		
CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE		(*) VANNO COMPRESI PERIODI DI FERIE, INFORTUNI, FESTIVITA' INFRASETTIMANALE E SOSPENSIONE PER GRAVIDANZA E PUERPERIO.		
LA RETRIBUZIONE ORARIA SPETTANTE AL LAVORATORE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (COMPENSIVA DEI RATEI DI MENSILITA' AGGIUNTIVE) E' DI EURO: _____		ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE NUMERO ORE: _____		
L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE SULLE MENSILITA' DOVUTE E' COMPRESO NEL VERSAMENTO COME SOTTOSPECIFICATO				
IMPORTO VERSAMENTO	N. LAVORATORI	DATA DEL VERSAMENTO	NUMERO C.C.P.	SEDE INPS DI

H DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA	
IL SOTTOSCRITTO _____	CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE PER COLORO CHE RENDONO DICHIARAZIONI FALSE, DICHIARA CHE LE NOTIZIE FORNITE RISPONDONO A VERITA' E SONO CONFORMI ALLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE ED ALLE RISULTANZE DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA.
13 LUG. 2006	IL PRESIDENTE <i>Enzo Manco</i>
DATA	TIMBRO E FIRMA

Prot. n°: 16475 UP

Taranto, li 30 GIU. 2005

Spett.le I.N.A.I.L.

Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

74100

Oggetto: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000.

Si invia, in allegato alla presente, il modello di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo ai sottoelencati dipendenti con decorrenza 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo, per scadenza contrattuale.

1 - D'APRILE	COSIMO	32 - ZONILE	AMEDEO
2 - PERRONE	LUIGI	33 - SCARNERA	GIUSEPPE
3 - MARIANO	CATALDO	34 - GENERALI	ANTONIO
4 - SORANNO	FRANCESCO	35 - MOSCA	MICHELE
5 - TOMASELLI	GIUSEPPE NICOLA	36 - TOZZI	PIER MARIO
6 - VESPE	DOMENICO	37 - NOTARISTEFANO	DONATO
7 - LIUZZI	GIOVANNI	38 - PORTACCI	ANGELO
8 - SAPIO	MARCELLO	39 - ROMANO	ETTORE
9 - BRESCIA	FRANCESCO	40 - LANZO	GIUSEPPE
10 - DE VITTORIA	ANGELO	41 - SARDIELLO	NICOLA
11 - PORCELLINI	STANISLAO	42 - RONGO	ERNESTO
12 - SCIALPI	PIETRO	43 - MONTERVINO	NICOLA
13 - SOLITO	NICOLA	44 - MARTINELLI	GIOVANNI
14 - CALEGNA	PIER PAOLO	45 - D'ANDRIA	FRANCESCO
15 - PERILLO	LUIGI	46 - MARIANO	ANTONIO
16 - PACCIANA	GIUSEPPE	47 - FERRETTI	DAMIANO
17 - SUSCO	EMILIANO	48 - DI MANSO	EMANUELE M.
18 - CARRO	PASQUALE	49 - SCHIANO L.	ANTONIO
19 - RUTA	UMBERTO	50 - CONTE	STEFANO
20 - LOCHI	GREGORIO	51 - MAGGIO	BIAGIO
21 - CAZZATO	ALESSANDRA	52 - PAVONCELLI	GIOVANNI
22 - ALBANO	CATALDO	53 - BUONOCORE	PIETRO
23 - BASILE	ANDREA	54 - BASILE	ORONZO
24 - MARTURANO	COSIMO	55 - MARANO'	FABIO
25 - GRANIO	ANGELO	56 - VERSACE	FILIPPO
26 - NICOLI'	DANIELE	57 - CANNIZZARO	GIANCARLO
27 - D'ANDRIA	VITTORIO	58 - ANGELINI	ANTONIO
28 - D'ERRICO	SALVATORE	59 - LONGO	ROMOLO
29 - FANELLI	LUIGI	60 - TARTARELLO	DONATO
30 - LAMARINA	ANTONIO	61 - UNGARO	ANTONIO
31 - LEONE	CARMELO	62 - LANZOLLA	MASSIMO

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

COD.FISC.DITTA

					0	0	1	4	6	3	3	0	7	3	3
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

C.C

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

Z	N	L	M	D	A	5	2	L	0	7	L	0	4	9	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

C.C

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

S	C	R	G	P	P	5	5	H	0	4	L	0	4	9	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

C.C

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

C	N	N	G	C	R	6	0	B	1	7	L	0	4	9	G
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

C.C

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

N	G	L	N	T	N	6	4	B	2	7	L	0	4	9	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

C.C

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

L	N	G	R	M	L	6	8	T	2	7	L	0	4	9	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

C.C

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

T	R	T	L	S	N	7	5	H	1	0	L	0	4	9	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

C.C

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

N	G	R	N	T	N	8	1	M	1	8	L	0	4	9	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

C.C

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

L	N	Z	M	S	M	7	3	A	0	9	L	0	4	9	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

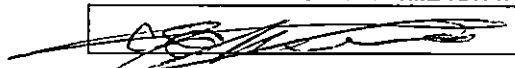
DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(Parte Riservata INAIL)

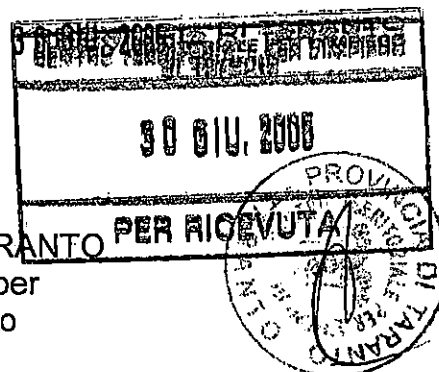
		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA



Prot. n° 14376 UP

Taranto, li



SPETT.LE
PROVINCIA DI TARANTO
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
74100 - T A R A N T O

OGGETTO: Comunicazione

Comunichiamo a codesto Spett.le Centro che gli agenti Sigg.:

- 1- **BRESCIA Francesco**, nato a Taranto (TA) il 02/10/1970 e ivi residente in Via Lago di Garda n. 28, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BRS FNC 70R02 L049T;
- 2- **CALEGNA Pierpaolo**, nato a Taranto (TA) il 29/06/1976 e ivi residente in Via Lago di Nemi n. 104, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CLG PPL 76H29 L049E;
- 3- **CARRO Pasquale**, nato a Taranto (TA) il 13/10/1979 e residente a Lizzano in Via Rossini n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRR PQL 79R13 L049L;
- 4- **CAZZATO Alessandra**, nata a Taranto (TA) il 27/11/1981 e residente a Talsano in Via P. di Piemonte n. 49/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CZZ LSN 81S67 L049Z;
- 5- **D'APRILE Cosimo**, nato a Taranto (TA) il 13/03/1959 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 114, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DPR CSM 59C13 L049Y;
- 6- **DE VITTORIA Angelo**, nato a Taranto (TA) il 12/08/1971 e residente a Talsano in Via Togna n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DVT NGL 71M12 L049E;
- 7- **LIUZZI Giovanni**, nato a Taranto (TA) il 05/09/1967 e residente a San Vito in Via Cocciche n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LZZ GNN 67P05 L049K;
- 8- **LOCHI Gregorio**, nato a Manduria (TA) il 11/10/1980 e ivi residente in Via G. Di Vittorio n. 49, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LCH GGR 80R11 E882V;
- 9- **MARIANO Cataldo**, nato a Taranto il 11/10/1963 e ivi residente in Via Caravaggio n. 86, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN CLD 63R11 L049Y;
- 10- **PACCIANA Giuseppe**, nato a Taranto il 07/04/1977 e residente a San Vito in Via Dentice n. 4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PCC GPP 77D07 L049P;
- 11- **PERILLO Luigi**, nato a Taranto il 10/11/1976 e ivi residente in Via P. Morrone n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRL LGU 76S10 L049O;

- 12- **PERRONE Luigi**, nato a Taranto il 05/08/1961 e residente a Statte in Via G. De Cesare n. 1/b, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRR LGU 61M05 L049C;
- 13- **PORCELLINI Stanislao**, nato a Taranto il 12/08/1971 e ivi residente in Vico San Giorgio n. 7, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRC SNS 71M20 L049B;
- 14- **RUTA Umberto**, nato a Taranto il 03/01/1980 e residente a Leporano in Via delle Viole n. 19, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RTU MRT 80A03 L049Q;
- 15- **SAPIO Marcello**, nato a Grottaglie il 06/02/1969 e residente a Carosino in Via T. Occhinegro n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SPA MCL 69B06 E205N;
- 16- **SCIALPI Pietro**, nato a Taranto il 10/09/1974 e ivi residente in Via Molise n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCL PTR 74P10 L049X;
- 17- **SOLITO Nicola**, nato a Taranto il 10/07/1975 e ivi residente in Via Magnaghi n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SLT NCL 75L10 L049B;
- 18- **SORANNO Francesco**, nato a Ginosa il 26/11/1964 e residente a San Giorgio Jonico in Via Donizzetti n. 12 in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRN FNC 74S26 E036R;
- 19- **SUSCO Emiliano**, nato a Taranto il 02/10/1978 e ivi residente in Via Berardi n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SSC MLN 78R02 L049J;
- 20- **TOMASELLI Giuseppe Nicola**, nato a San Marzano il 01/05/1965 e ivi residente in Via Bari n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TMS GPP 65E01 I018Q;
- 21- **VESPE Domenico**, nato a Taranto il 23/02/1966 e ivi residente in Via Lago di Bolsena n. 6/8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VSP DNC 66B23 L049T;
- 22- **ALBANO Cataldo**, nato a Taranto il 10/05/1957 e residente a Talsano in Via Cabine n. 52, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LBN CLD 57E10 L049Y;
- 23- **BASILE Andrea**, nato a Taranto il 08/09/1969 e residente a Pulsano in Via Napoli n. 8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL NDR 69P08 L049M;
- 24- **GRANIO Angelo**, nato a Taranto il 04/01/1975 e ivi residente in Via D. Alighieri n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRN NGL 75A04 L049E;
- 25- **MARTURANO Cosimo**, nato a Taranto il 20/09/1973 e ivi residente in Via Anfiteatro n. 237, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT CSM 73P024 L049I;
- 26- **NICOLI' Daniele**, nato a Taranto il 20/09/1973 e residente a Talsano in Via M. delle Grazie n. 48, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NCL DNL 79L11 L049J;
- 27- **D'ANDRIA Vittorio**, nato a Taranto il 05/05/1969 e residente a Lama in Via S. D'Acquisto n. 11/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND VTR 69E05 L049G;
- 28- **D'ERRICO Salvatore**, nato a Taranto il 24/04/1972 e ivi residente in Viale Trentino n. 157, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DRR SVT 72D24 L049X;
- 29- **FANELLI Luigi**, nato a Taranto il 11/08/1975 e residente a Leporano in Via Estramurale n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FNL LGU 75M11 L049Y;

- 30- **LAMARINA Antonio**, nato a Taranto il 17/08/1979 e residente a Lama in Via Primule n. 42, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LMR NTN 79M17 L049H;
- 31- **LANZO Giuseppe**, nato a Grottaglie il 16/03/1973 e residente a Fragagnano in Via S. Pellico n. 2, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ GPP 73C16 E205X;
- 32- **LEONE Carmelo**, nato a Taranto il 14/11/1967 e residente a Lama in Via Anemoni n. 11, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNE CML 67S14 L049I;
- 33- **PORTACCI Angelo**, nato a Taranto il 17/09/1968 e ivi residente in Via Corazzate n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRT NGL 68P17 L049Y;
- 34- **ROMANO Ettore**, nato a Taranto il 01/02/1965 e residente a Lama in Via Lama n. 77, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RMN TTR 65B01 L049R;
- 35- **MONTERVINO Nicola**, nato a Taranto il 05/03/1980 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 62, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MNT NCL 80L05 L049S;
- 36- **RONGO Ernesto**, nato a Taranto il 21/01/1975 e ivi residente in Via Dante n. 372, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RNG RST 75A21 L049Q;
- 37- **SARDIELLO Nicola**, nato a Taranto il 06/10/1968 e ivi residente in Via A. De Gasperi n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRD NCL 68R06 L049S;
- 38- **MARTINELLI Giovanni**, nato a Taranto il 22/08/1977 e ivi residente in Via G. Salvemini n. 37, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT GNN 77M22 L049S;
- 39- **D'ANDRIA Francesco**, nato a Taranto il 01/09/1952 e ivi residente in Via Campania n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND FNC 52P01 L049F;
- 40- **MARIANO Antonio**, nato a Taranto il 21/07/1954 e ivi residente in Via Duca di Genova n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN NTN 54L21 L049Z;
- 41- **FERRETTI Damiano**, nato a Taranto il 29/12/1970 e ivi residente in Via Spadaro n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FRR DMN 70T29 L049H;
- 42- **DI MANSO Emanuele**, nato a Taranto il 24/03/1972 e residente a Leporano in Via Extramurale n. 27, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DMN MLN 72C24 L049J;
- 43- **SCHIANO Lomoriello Antonio**, nato a Taranto il 26/08/1972 e ivi residente in Via Toscana n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCH NTN 72M26 L049G;
- 44- **CONTE Stefano**, nato a Taranto il 09/12/1972 e ivi residente in Via Lago Trasimeno n. 29, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNT SFN 72T09 L049L;
- 45- **MAGGIO Biagio**, nato a San Marzano il 06/07/1976 e ivi residente in Via Lasca n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MGG BGI 76L06 I018E;
- 46- **PAVONCELLI Giovanni**, nato a Mottola il 18/06/1977 e residente a Palagianò in Corso Lenne n. 105, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PVN GNN 77H18 F784B;
- 47- **BUONOCORE Pietro**, nato a Taranto il 16/03/1960 e ivi residente in Via Galilei n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BNC PTR 60516 L049H;

- 48- **BASILE Oronzo**, nato a Montemesola il 07/10/1970 e ivi residente in Via Rimembranze n. 68, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL RNZ 70R07 F563B;
- 49- **MARANO' Fabio**, nato a Monteiasi il 08/09/1973 e ivi residente in Via San Marco n. 14, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN FBA 70R07 F563B;
- 50- **VERSACE Filippo**, nato a Taranto il 23/03/1985 e ivi residente in Via Donizzetti n. 25, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VRS FPP 66C18 L049P;
- 51- **ZONILE Amedeo**, nato a Taranto il 07/07/1952 e ivi residente in Via Capotagliata n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: ZNS MDA 52L07 L049C;
- 52- **SCARNERA Giuseppe**, nato a Taranto il 04/06/1955 e ivi residente in Via Manzoni p. 1/4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCR GPP 55H04 L049X;
- 53- **CANNIZZARO Giancarlo**, nato a Taranto il 17/02/1960 e ivi residente in Viale 2 Giugno Pal. n. 14/20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNN GLR 60B17 L049G;
- 54- **ANGELINI Antonio**, nato a Taranto il 27/02/1964 e ivi residente in Via Otranto n. 22, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGL NTN 64B27 L049P;
- 55- **LONGO Romolo**, nato a Taranto il 27/12/1968 e ivi residente in Via P. Amedeo n. 200, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNG RML 68T27 L049P;
- 56- **TARTARELLO Alessandro**, nato a Taranto il 10/06/1975 e ivi residente in Via Gorizia n. 20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TRT LSN 75H10 L049D;
- 57- **UNGARO Antonio**, nato a Taranto il 18/08/1981 e residente a Talsano in Via Stelle Marine n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGR NTN 81M18 L049N;
- 58- **LANZOLLA Massimo**, nato a Taranto il 09/01/1973 e residente a Leporano in Via Dei Colibri s.n., in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ MSM 73A09 L049Z;
- 59- **GENERALI Antonio**, nato a Vico Equense (NA) il 18/04/1979 e residente a Lama in Via 1^a traversa n. 6800, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: GNR NTN 79D18 L845U;
- 60- **MOSCA Michele**, nato a Taranto il 26/11/1970 e ivi residente in Via M Pacuvio n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MSC MHL 70S26 L049I;
- 61- **TOZZI Pier Mario**, nato a Roma il 19/11/1968 e residente a Taranto in Via Liguria n. 65, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TZZ PMR 68S19 H501H;
- 62- **NOTARISTEFANO Donato**, nato a Mottola (TA) il 14/08/1959 e ivi residente in Contrada Petrella n. 23, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NTR DNT 59M14 F784W;

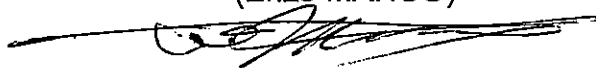
hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato con questa Azienda a decorrere dal 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo per scadenza contrattuale.

Distinti saluti.



30 GIU. 2005.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)



Taranto **22 NOV. 2004**

Prot. N° 22866 /UP

CERTIFICATO DI DIPENDENZA

Si certifica che il sig. ZONILE Amedeo, nato a Taranto il 07/07/1952, è stato assunto il 16/07/2004 con Contratto di lavoro a termine a tempo pieno fino al 30/06/2005 alle dipendenze dell'AMAT S.p.A.. con la qualifica di Operatore d'Esercizio parametro 140.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Prot. n° 14757 UP

Taranto, li **16 LUG. 2004**

Spett.le
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento, 3
74100 TARANTO



OGGETTO: Comunicazione.

Si inviano in allegato alla presente n. 12 (due) modelli C/ASS relativi agli agenti sottoindicati, assunti con contratto a termine dal 16/07/2004 al 30/06/2005, con il profilo professionale di operatore di esercizio parametro 140 motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica (art. 7, lett. A punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27/11/2000).

- | | |
|------------------|------------|
| ✓ 1) ZONILE | Amedeo |
| 2) SCARNERA | Giuseppe |
| 3) NOTARISTEFANO | Donato |
| 4) CANNIZZARO | Giancarlo |
| 5) ANGELINI | Antonio |
| 6) TOZZI | Pier Mario |
| 7) LONGO | Romolo |
| 8) MOSCA | Michele |
| 9) LANZOLLA | Massimo |
| 10) TARTARELLO | Alessandro |
| 11) GENERALI | Antonio |
| 12) UNGARO | Antonio |

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)



Alla sezione circoscrizionale per l'impiego (SCI) di TARANTO
Comunicazione di assunzione effettuata in data 16.07.2004

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di Taranto

16 LUG. 2004

PER RICEVERE

DATORE DI LAVORO A.M.A.F. S.P.A.

codice istat (Ateco 91)

☐

C.F.

00146330723sede legale in TARANTOvia CESSARS BASSISTI n. 65Ftel. 099-7356211 fax. 099-7796247luogo di svolgimento del lavoro TARANTOvia CESSARS BASSISTI n. 65Ftel. 099-7356211fax. 099-7796247

LAVORATORE

cognome ZONILEnome ANGELO

C.F.

ZNLNDA52LOFL0H9C

sesso

☒ M☐ Fnato a TARANTOil 07.07.1952residente in TARANTOvia CAPOTAGLIATA n. 13cittadinanza ITALIANAtitolo di studio LICENZA MEDIA

iscritto nelle liste di collocamento

o di mobilità della SCI di TARANTO

dal

iscritto nel libro di matricola al numero d'ordine (1) 1529

Tipologia contrattuale

DAL 16.07.2004

tempo indeterminato

☐

tempo determinato

☒durata AL 30.06.2005

apprendistato (2)

☐

contratto formaz. lavoro (2)

☐

lav. domicilio (2)

☐

tempo parziale

☐orario medio settimanale (3) 39

Qualifica di assunzione OPERATORE DI ESERCIZIO CCNL applicato NOTTEFRONTIERI livello PAVISTO
ovvero trattamento economico normativo convenuto (4) ☐ 110.

Per la richiesta di agevolazioni previste per l'assunzione va compilato, tranne che per i contratti di apprendistato e di formazione lavoro, il modello C/ASS/AG.

- (1) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, la comunicazione alla SCI del numero d'ordine di iscrizione nel libro di matricola, sarà effettuata nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista (v. art. 9 D.P.R. 30.12.1956 n. 1668);
- (2) Riempire il relativo quadro sul retro;
- (3) L'orario medio settimanale si ottiene dividendo l'orario annuale per 52;
- (4) La casella va barrata solo se il datore di lavoro non applica il CCNL in tal caso va riempito il quadro D sul retro, salvo che l'assunzione riguardi un dirigente.

A) *Apprendistato*

autorizzazione ispettorato del lavoro di del
visita medica del (5) titolo di studio
durata del rapporto

B) *Contratto di formazione e lavoro*

☐ tipo a 1 (professionalità intermedie) durata mesi
☐ tipo a 2 (professionalità elevate) durata mesi
☐ tipo b (inserimento professionale) durata mesi
livello di inquadramento: iniziale finale

autorizzazione Ministero del Lavoro n. del
approvazione Commissione regionale per l'impiego n. del
accordo collettivo o progetto tipo di riferimento
dichiarazione di conformità del

- ☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.
☐ Si dichiara altresì, che non vi sono sospensioni dal lavoro in atto, né, nei 12 mesi precedenti, sono avvenute riduzioni di personale con la medesima qualifica.

C) *Lavoro a domicilio*

iscrizione registro committenti n. del
tipo di lavorazione tariffa applicata

D) *Trattamento economico e normativo convenuto*

retribuzione mensile ore di lavoro settimanale n. ore 39
ferie retribuite n. giorni preavviso di licenziamento n. giorni

E) *Computabilità ai fini della riserva a favore delle fasce deboli (art. 25 lg. 23.7.1991 n. 223 e successive modificazioni).*

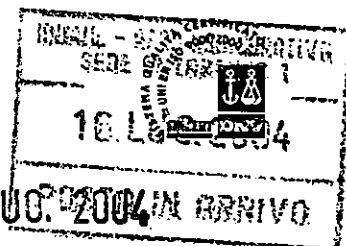
☐ SI ☐ NO motivi

Allegati ☐ ☐ attestato di disoccupazione (mod. C/1)
☐ copia permesso di soggiorno
☐ altro

data 16.07.2004

IL PRESIDENTE
timbro e firma Enzo MANCO

(5) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, gli estremi della visita medica saranno comunicati alla SCI nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista.



Prot. n°: 14758 /UP

Taranto, li **16 LUG 2004** IN ARRIVO

SPETT.LE I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

74100

OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si invia, in allegato alla presente nota, il modello di denuncia di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato degli agenti sotto indicati, con decorrenza 16 luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

- | | |
|------------------|------------|
| 1) ZONILE | AMEDEO |
| 2) SCARNERA | GIUSEPPE |
| 3) NOTARISTEFANO | DONATO |
| 4) CANNIZZARO | GIANCARLO |
| 5) ANGELINI | ANTONIO |
| 6) TOZZI | PIER MARIO |
| 7) LONGO | ROMOLO |
| 8) MOSCA | MICHELE |
| 9) LANZOLLA | MASSIMO |
| 10) TARTARELLO | ALESSANDRO |
| 11) GENERALI | ANTONIO |
| 12) UNGARO | ANTONIO |

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

00146330733

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

F1021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

LNZTSPT73A09LOH9Z

DATA INIZIO RISCHIO

16/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

F1021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

TRTLSN75H10LOH4D

DATA INIZIO RISCHIO

16/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

F1021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

GNRNTN79D18L2H45U

DATA INIZIO RISCHIO

16/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

F1021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

NGRNTN81H18LOH4N

DATA INIZIO RISCHIO

16/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE:

(INVIATA INAIL)

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

INAIL - AREA ASSICURATIVA
SEDE DI TARANTO
16 LUG. 2004
POSTA IN ARRIVO